SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 16 marzo 1989 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149/85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1989, n. 94.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Vittuone . Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1989.

Sostituzione del commissario straordinario dell'unità sanitaria locale n. 13 di San Giovanni in Fiore . . . . Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1989.

Sostituzione del commissario straordinario dell'unità sanitaria locale n. 5 di Corigliano Calabro . . . . Pag. 29

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 3 febbraio 1989.

Autorizzazione alla S.p.a. Edera vita - Compagnia di assicurazioni, in Trento, ad estendere l'applicazione delle condizioni speciali di polizza approvate con il decreto ministeriale 16 marzo 1987, anche ai contratti emessi a favore dei dipendenti della S.p.a. Serenissima assicurazioni, in Milano . . Pag. 29

DECRETO 3 febbraio 1989.

Autorizzazione alla Toro assicurazioni S.p.a., in Torino, a stipulare contratti collettivi senza visita medica e senza carenza, per sottoscrittori di mutui o prestiti . . . . Pag. 30

DECRETO 8 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fin Matrix S.r.l.», in Milano . . . . Pag. 30

DECRETO 8 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consulta finanziaria S.r.l.», in Milano . . . . Pag. 31

DECRETO 8 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fin.Se.Co. - Financial Service Company S.p.a.», in Milano . . . . . Pag. 32

DECRETO 8 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.I.P.A. - Compagnia investimenti partecipazioni azionarie S.r.l.», in Milano . . . . Pag. 32

Ministero della marina mercantile

DECRETO 18 febbraio 1989.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1983 concernente: «Denominazione in lingua italiana di alcune specie ittiche di interesse commerciale» . . . . Pag. 33

Ministero del tesoro

DECRETO 22 febbraio 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° marzo 1989 . . . . Pag. 36

DECRETO 24 febbraio 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° agosto 1990 . . . . . Pag. 39

DECRETO 24 febbraio 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° agosto 1992 . . . Pag. 41

Ministero delle finanze

DECRETO 20 febbraio 1989.

Pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste. Pag. 43

DECRETO 21 febbraio 1989.

Saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali . . . . Pag. 44

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

DECRETO ASSESSORIALE 30 settembre 1988.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino del Porto Grande e altre aree di Siracusa . . . . Pag. 45

DECRETO ASSESSORIALE 7 novembre 1988.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località «La Muculufa», in Butera . . . . Pag. 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di tre richieste di referendum popolari . . . . Pag. 50

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987. Pag. 51

Nomina del commissario generale per l'Esposizione universale di Siviglia 1992 . . . . Pag. 51

Ministero di grazia e giustizia:

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 . . . . Pag. 51

Trasferimento di notai . . . . Pag. 52

Ministero della difesa:

Conferimento di croce al valor militare . . . . . Pag. 52

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Venegono, ricadenti nel territorio del comune di Castiglione Olona . . . . Pag. 52

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. Exodus 77, in Roma . . . . Pag. 53

Ministero delle finanze:

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società . . . . Pag. 53

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società . . . . Pag. 54

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 10 e 13 marzo 1989 . . . . Pag. 55

Ministero della pubblica istruzione

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare una donazione . . . . Pag. 59

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 59

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di collaboratore tecnico della quarta qualifica funzionale, riservato a geometri da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana . . . . Pag. 59

Regione Umbria: Autorizzazione a confezionare l'acqua minerale «Amerino» in contenitori di vetro da un litro. Pag. 59

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni . . . . Pag. 59

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 40 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla normativa generale delle scuole di specializzazione.

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 41. — Nell'Università degli studi di Venezia sono istituite le scuole di specializzazione riportate negli articoli successivi.

I bandi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub condicione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole il cui titolo di ammissione non preveda l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 42. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse come mediante quesiti a risposte multiple, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore la 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 43. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 44. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 48.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 45. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 46. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 47. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 48. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 49. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 50. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 51. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, nominata dal rettore e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 52. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 53. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 54. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 55 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 41 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1989
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 106

89A1020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, con il quale è stato modificato l'O.D.U. relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 660, con il quale è stato modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 936/84 sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 583, con il quale è stato ulteriormente modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 936/84 sopracitato;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli relativi al corso di laurea in scienze forestali sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 182.

A) *Durata ed articolazione del corso.*

La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali è di cinque anni.

Il corso degli studi è articolato nei seguenti due indirizzi:

tecnico colturale;

gestione dell'ambiente e conservazione del suolo.

Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

Numero d'ordine		Discipline	Annualità
1		Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nelle regioni di montagna)	1,0
2		Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale)	1,5
3		Assestamento forestale	2,5
4	*	Botanica generale	3,5
5	*	Botanica sistematica (semestrale)	4,0
6		Botanica forestale	5,0
7	*	Chimica generale ed inorganica (semestrale)	5,5
8		Chimica forestale	6,5
9		Chimica organica (semestrale)	7,0
10		Dendrometria	8,0
11		Economia e politica forestale	9,0
12		Estimo forestale (semestrale)	9,5
13	*	Fisica	10,5
14		Istituzioni di economia politica e statistica forestale	11,5
15		Istituzioni di entomologia forestale (semestrale)	12,0
16		Legislazione forestale (semestrale)	12,5
17		Litologia e geomorfologia	13,5
18	*	Matematica	14,5
19		Metodologia statistica (semestrale)	15,0
20		Patologia vegetale forestale	16,0
21		Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)	17,0
22		Selvicoltura II (selvicoltura speciale)	18,0
23		Sistemazioni idraulico-forestali	19,0
24	*	Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali	20,0
25		Topografia	21,0
26		Zoologia generale forestale	22,0

Le discipline comuni a tutti gli indirizzi possono essere sostituite dalle singole facoltà, in determinati indirizzi e orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati o afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo.

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI GLI INDIRIZZI

Indirizzo: tecnico-colturale

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Economia di mercato dei prodotti forestali (semestrale)	0,5
2	Industrie chimico-forestali (semestrale)	1,0
3	Meccanizzazione forestale	2,0
4	Miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale)	2,5
5	Selvicoltura industriale e alberature (semestrale)	3,0
6	Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura	4,0

Indirizzo: gestione dell'ambiente e conservazione del suolo

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Complementi di ecologia forestale (semestrale)	0,5
2	Costruzioni forestali	1,0
3	Idrologia forestale	2,0
4	Pedologia forestale (semestrale)	2,5
5	Protezione dagli incendi boschivi (semestrale)	3,0
6	Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio	4,0

Ogni indirizzo è articolato in orientamenti autonomamente stabiliti dalle singole sedi nel manifesto annuale e in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

Le materie contrassegnate con l'asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie, qualora in tale corso siano attivate. Altre eventuali discipline potranno essere mutuate su delibera della facoltà.

Tutti gli insegnamenti impartiti constano di lezioni teoriche e di esercizi pratici; la facoltà stabilisce le esercitazioni che costituiscono parte integrante dell'insegnamento delle discipline forestali e che devono essere integrate da visite ed esercitazioni in foresta.

B) *Esami.*

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche. Il voto è però complessivo.

Lo studente è tenuto a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle previste dalla facoltà ed indicate nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Gli studenti sono tenuti a rispettare il seguente ordine di precedenza tra gli esami di profitto:

a) Matematica:
propedeutico a fisica, metodologia statistica, istituzioni di economia politica e statistica forestale, topografia, dendrometria.

b) Chimica generale ed inorganica:
propedeutico a chimica organica.

c) Chimica organica:
propedeutico a botanica generale, chimica forestale.

d) Botanica generale:
propedeutico a botanica sistematica, botanica forestale, istituzioni di entomologia forestale.

e) Botanica sistematica:
propedeutico a botanica forestale, zoologia forestale, venatoria ed acquacoltura, patologia vegetale forestale.

f) Zoologia generale forestale:
propedeutico a istituzioni di entomologia forestale.

g) Istituzioni di economia politica e statistica forestale:
propedeutico a economia e politica forestale, estimo forestale.

h) Botanica forestale:
propedeutico a selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale), selvicoltura II (selvicoltura speciale).

i) Dendrometria:
propedeutico ad assestamento forestale;

l) Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale):
propedeutico a assestamento forestale, selvicoltura II (selvicoltura speciale).

m) Fisica:
propedeutica a sistemazioni idraulico-forestali, costruzioni forestali, idrologia forestale.

n) Metodologia statistica:
propedeutico a idrologia forestale.

C) *Esame di laurea.*

Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione ed aver effettuato un tirocinio pratico-applicativo da tre a sei mesi presso aziende della facoltà, presso centri universitari appositamente istituiti per il tirocinio forestale, presso aziende od istituzioni riconosciute dalla Facoltà, presso le istituzioni responsabili dell'inventario forestale nazionale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze forestali con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO
DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI

A

Acarologia forestale

Agronomia montana

Allelopatie forestali

Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio

Allevamenti minori in zone montane

Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna)

Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)

Alterazioni del legname e suoi derivati

Alterazioni e protezione del legno

Alterazioni microbiche del legno

Anatomia e riconoscimento del legno

Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici

Apicoltura

Arboricoltura da legno

Archeologia forestale

Assestamento dei parchi e delle riserve naturali

Assestamento faunistico

Assestamento forestale

Assestamento forestale e dendrometria tropicale e subtropicale

Assetto del territorio agricolo e forestale

Auxologia

Avifauna forestale e montana

B

Batteriologia fitopatologica forestale

Biochimica del legno

Biochimica forestale

Biochimica vegetale forestale

Biofertilizzazione

Biologia e produzione dei semi forestali

Biologia del legno

Biometria

Botanica forestale

Botanica forestale e diagnosi vegetazionale

Botanica generale

Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione forestale

Catasto terreni e fabbricati

Chimica generale ed inorganica

Chimica organica

Chimica dei composti umici

Chimica della fertilizzazione

Chimica delle fermentazioni

Chimica del suolo

Chimica e tecnologia dei prodotti forestali

Chimica forestale

Chimica generale e inorganica

Chimica organica

Citogenetica forestale

Citologia ed embriologia vegetale forestale

Climatologia forestale

Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e subtropicali

Coltivazione delle specie officinali

Coltivazioni legnose ornamentali

Commercio internazionale dei prodotti forestali

Complementi di assestamento forestale

Complementi di ecologia forestale

Complementi di sistemazioni idraulico-forestali

Complementi di utilizzazioni forestali

Conservazione del germoplasma forestale

Conservazione della natura e delle sue risorse

Conervazione del legname

Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente

Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali

Cooperazione ed associazione nei territori montani

Costruzioni forestali

Costruzioni in legno

Costruzioni stradali forestali ed agrarie

Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna

D

Danni alle foreste da avversità atmosferiche

Dendrocronologia

Dendrologia

Dendrometria

Dendrometria e auxologia

Dendrometria e inventari forestali

Diagnosi vegetazionale

Difesa dagli inquinamenti

Difesa e conservazione del suolo

Diritto amministrativo regionale

Diritto forestale

Disegno tecnico

Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Ecologia zootecnica
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Elementi di telerilevamento
Elementi di idraulica e idrologia
Elementi di idrogeologia
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Elementi di informatica
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Etnomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e subtropicale
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Ergotecnica infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità

F

Faunistica e venatoria
Fisica
Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitogeografia
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti
Foraggicoltura

G

Genesi classificazione e cartografia dei suoli forestali
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Geobotanica forestale
Geografia economica forestale
Geologia applicata
Geopedologia
Gestione delle risorse faunistiche
Giardini e parchi urbani

I

Idraulica dei corsi d'acqua
Idrobiologia e acquacoltura montana
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idrologia forestale
Idronomia montana
Indagine stazionale
Industrie chimico-forestali
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Infestanti del legname
Informatica applicata alle attività forestali
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Istituzioni di entomologia forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Istituzioni di patologia forestale
Istituzioni di selvicoltura

L

Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Legnami per usi navali
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Litologia e geomorfologia
Lotta biologica ed integrata in foresta

M

Macchine per la lavorazione del legno
Matematica
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Meccanizzazione forestale
Metereologia e climatologia
Metodologia statistica
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Microbiologia forestale

Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mineralogia e geologia
Modellistica dei sistemi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

N

Nematologia forestale
Nutrizione minerale delle piante forestali

O

Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale

P

Paleobotanica forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivanti
Patologia delle piante forestali tropicali e sub-tropicali
Patologia vegetale forestale
Pedologia forestale
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione dalle valanghe
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Protezione del legno dal fuoco

Q

Qualificazione e collaudo dei legnami

R

Restauro del legno
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Rilevamento e cartografia del suolo

S

Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e sub-tropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Storia della selvicoltura
Storia dell'assestamento forestale
Storia forestale

T

Tecnica dei frangiventi
Tecnica della bonifica
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecniche di inerbimento nei territori montani
Tecniche di rimboschimento nelle zone aride
Tecniche di rimboschimento
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia di legnami tropicali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali tropicali e sub-tropicali
Telerilevamento forestale
Tipologia forestale
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

U

Utilizzazione chimica della biomassa forestale
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali

V

Viabilità e trasporti forestali
Virologia vegetale forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Z

Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria
Zootecnica montana

ELENCO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI SUDDIVISE PER AREE DISCIPLINARI

Area n. 1 - *Alpicoltura e agronomia montana:*

Agronomia montana
Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna)
Coltivazione delle specie officinali
Diserbanti
Foraggicoltura
Tecniche di inerbimento nei territori montani

Area n. 2 - *Assestamento forestale*:

Assestamento dei parchi e delle riserve naturali
Assestamento forestale
Assestamento forestale e dendrometria tropicale e subtropicale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Auxologia
Complementi di assestamento forestale
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Storia dell'assestamento forestale

Area n. 3 - *Botanica:*

Biologia del legno
Botanica forestale
Botanica forestale e diagnosi vegetazionale
Botanica generale
Botanica sistematica
Citologia ed embriologia vegetale forestale
Dendrocronologia
Fitogeografia
Fitormoni
Fitosociologia
Geobotanica forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Microbiologia forestale
Paleobotanica forestale
Tipologia forestale

Area n. 4 - *Chimica:*

Biochimica del legno
Biochimica forestale
Biochimica vegetale forestale
Biofertilizzazione
Chimica
Chimica dei composti umici
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle fermentazioni
Chimica del suolo
Chimica e tecnologia dei prodotti forestali
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Difesa dagli inquinamenti
Industrie chimico-forestali
Nutrizione minerale delle piante forestali
Utilizzazione chimica della biomassa forestale

Area n. 5 - *Costruzioni forestali e topografia:*

Cartografia e fotointerpretazione forestale
Costruzioni forestali
Costruzioni in legno
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna
Disegno tecnico
Elementi di telerilevamento
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

Area n. 6 - *Economia giuridica:*

Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti forestali
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali
Cooperazione ed associazione nei territori montani
Diritto amministrativo regionale
Diritto forestale
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità
Geografia economica forestale
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici

Modellistica dei sistemi forestali
Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale

Area n. 7 - *Entomologia e zoologia:*

Acarologia forestale
Assestamento faunistico
Avifauna forestale e montana
Entomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Faunistica e venatoria
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia forestale
Lotta biologica ed integrata in foresta
Nematologia forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria

Area n. 8 - *Fisica e matematica:*

Biometria
Elementi di informatica
Fisica
Informatica applicata alle attività forestali
Matematica
Metodologia statistica

Area n. 9 - *Genetica:*

Citogenetica forestale
Conservazione del germoplasma forestale
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

Area n. 10 - *Patologia vegetale:*

Allelopatie forestali
Alterazione del legname e suoi derivati
Alterazioni microbiche del legno
Batteriologia fitopatologica forestale
Danni alle foreste da avversità atmosferiche
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinamenti
Istituzioni di patologia forestale
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e sub-tropicali
Patologia vegetale forestale
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Virologia vegetale forestale

Area n. 11 - *Pedologia e geologia:*

Difesa e conservazione del suolo
Elementi di idrogeologia
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli forestali
Geologia applicata
Geopedologia
Litologia e geomorfologia
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Mineralogia e geologia
Pedologia forestale
Rilevamento e cartografia del suolo

Area n. 12 - *Selvicoltura:*

Arboricoltura da legno
Archeologia forestale
Biologia e produzione dei semi forestali
Climatologia forestale
Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e subtropicali
Coltivazioni legnose ornamentali
Complementi di ecologia forestale
Conservazione della natura e delle sue risorse
Dendrologia
Diagnosi vegetazionale
Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Giardini e parchi urbani
Indagine stazionale
Istituzioni di selvicoltura
Meteorologia e climatologia
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e sub-tropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Storia della selvicoltura
Storia forestale
Tecnica dei frangiventi
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecnica di rimboschimento
Tecnica di rimboschimento nelle zone aride
Telerilevamento forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Area n. 13 - *Sistemazioni idraulico-forestali:*

Complementi di sistemazioni idraulico-forestali
Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente
Elementi di idraulica e idrologia
Idraulica dei corsi d'acqua
Idrologia forestale
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idronomia montana
Pianificazioni delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali
Protezione dalle valanghe
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica della bonifica

Area n. 14 - *Tecnologia e utilizzazioni forestali:*

Alterazioni e protezione del legno
Anatomia e riconoscimento del legno
Complementi di utilizzazioni forestali
Conservazione del legname
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Legnami per usi navali
Macchine per la lavorazione del legno
Meccanizzazione forestale
Protezione del legno dal fuoco
Qualificazione e collaudo dei legnami
Restauro del legno
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali tropicali e sub-tropicali
Tecnologia dei legnami tropicali
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali
Viabilità e trasporti forestali

Area n. 15 - *Zootecnica:*

Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio
Allevamenti minori in zone montane
Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Apicoltura
Ecologia zootecnica
Gestione delle risorse faunistiche
Idrobiologia e acquacoltura montana
Zootecnica montana

Area n. 16 - *Lingue:*

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Ogni insegnamento, a giudizio di ciascuna facoltà, nel manifesto annuale potrà avere durata semestrale o annuale.

Gli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore in questo Ateneo del nuovo ordinamento del corso di laurea, potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

La facoltà stabilirà un termine massimo entro cui esercitare il diritto di opzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1989
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 49

89A1081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1989, n. 94.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate e che stabilisce che tali disposizioni si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28 della medesima legge;

Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

Visti gli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531;

Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con le farmacie, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, con validità triennale decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 relativo alle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 10

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE

Sottoscritto il 13 luglio 1987
Perfezionato il 30 marzo 1988

Art. 1.

1. Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti convenzionali che si instaurano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale.

Art. 2.

1. Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico.

2. La dispensazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici agli assistiti è riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

3. Nell'intento di facilitare agli assistiti il prelievo dei medicinali, eventuali situazioni relative a farmacie e dispensari farmaceutici situati in prossimità dei confini regionali saranno regolate in deroga a quanto stabilito al comma 1, previo accordo tra le regioni interessate e le rappresentanze regionali sindacali di categoria, sentiti gli ordini professionali provinciali competenti per territorio.

Art. 3.

1. Le farmacie sono tenute ad osservare, nei confronti degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, tutte le indicazioni e limitazioni relative alle specialità medicinali ed ai farmaci galenici inclusi nel prontuario terapeutico nazionale.

2. Le specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico nazionale che siano oggetto di variazione degli elementi della registrazione sono prescrivibili a carico del S.S.N. salvo che non intervenga un provvedimento ministeriale che ne vieti la prescrivibilità.

3. L'addebito alle farmacie degli importi relativi alle specialità medicinali ed ai farmaci galenici non inclusi nel prontuario terapeutico nazionale avviene contemporaneamente alla contestazione da parte della U.S.L. nei confronti del medico prescrivente. Tale contestazione verrà notificata alle commissioni previste dalle rispettive convenzioni.

Art. 4.

1. La farmacia consegna agli assistiti, senza pagamento diretto, le specialità medicinali ed i farmaci galenici, in conformità a quanto prescritto dal medico, purché iscritti nel prontuario terapeutico nazionale, previo ritiro della ricetta redatta sull'apposito modulo unico.

2. Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta.

Art. 5.

1. La ricetta, redatta a cura del medico, è spedibile dalla farmacia ed è ritenuta valida, agli effetti del pagamento, quando risultino in essa i seguenti elementi:

a) cognome e nome dell'assistito;
b) numero della tessera sanitaria;
c) prescrizione;
d) data di prescrizione;
e) firma e timbro del medico;
f) data di spedizione e timbro della farmacia.

2. La ricetta ai fini della spedizione ha la validità di giorni dieci, escluso quello di emissione.

3. La ricetta che risulti mancante di uno degli elementi di cui alle lettere *b)* ed *f)*, verrà riconsegnata alla farmacia perché possa essere regolarizzata e restituita entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione.

4. La ricetta incompleta degli elementi di cui alle lettere *a)*, *d)* ed *e)*, ai fini del pagamento, verrà sottoposta alla commissione provinciale tecnica e di vigilanza per gli accertamenti e le decisioni del caso.

Art. 6.

1. La ricetta può contenere la prescrizione di farmaci galenici e di specialità medicinali inclusi nel prontuario terapeutico, entro i limiti quali-quantitativi stabiliti dalla legislazione vigente.

2. Qualora la ricetta, in seguito a controlli, risulti contenere prescrizioni di farmaci galenici e di specialità medicinali in numero superiore a quello previsto dal comma 1, è ammessa al pagamento entro i limiti consentiti ed applicando i criteri più favorevoli per la farmacia.

Art. 7.

1. La farmacia spedisce le ricette, redatte sull'apposito modulo, in ottemperanza alle norme del presente accordo ed alla legislazione vigente.

2. Qualora il farmacista spedisca ricetta recante prescrizione di specialità medicinale che risulti mancante della indicazione del dosaggio oppure della forma farmaceutica o recante soltanto l'indicazione del principio attivo, dovrà riportare sulla ricetta stessa apposita annotazione.

3. Qualora la specialità medicinale prescritta sia momentaneamente irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista con particolare riguardo ai casi di urgenza assoluta e manifesta e alla situazione delle farmacie rurali (stato di necessità), il farmacista può consegnare altra specialità di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica.

4. Anche in tale evenienza il farmacista annoterà sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione.

5. I casi non sufficientemente motivati di ricorso alle norme di cui ai commi 2 e 3 verranno sottoposti all'esame della commissione provinciale di cui all'art. 13.

Art. 8.

1. La farmacia appone sulle ricette che spedisce la data e il proprio timbro dal quale siano rilevabili l'ubicazione ed il numero distintivo della farmacia stessa.

2. La farmacia inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 11 luglio 1977, n. 395, e successive norme di legge, applica sulle ricette il bollino esterno o fustellato staccato dalla confezione consegnata.

3. Tali adempimenti debbono essere eseguiti all'atto della spedizione della ricetta e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione.

4. L'applicazione del bollino esterno o fustellato costituisce di per sé tariffazione delle specialità medicinali.

5. Le ricette eventualmente mancanti di fustellati verranno sottoposte all'esame della commissione provinciale.

6. In caso di eventuale mancata consegna di parte dei medicinali prescritti, la farmacia è tenuta a riportare sulle ricette idonea indicazione anche depennando quanto non consegnato.

Art. 9.

1. Ogni farmacia consegna le ricette al competente ufficio, con cadenza mensile, entro il 15 del mese successivo a quello di spedizione.

2. Le ricette, eventualmente non consegnate entro il termine indicato al primo comma, potranno pervenire con quelle del mese successivo; qualora pervenissero con ritardo superiore dovranno essere opportunamente evidenziate.

3. La farmacia che presenti le ricette con ritardo sistematico oltre il mese sarà deferita alla commissione di cui all'art. 13 per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

4. Le ricette che pervengano con ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione non sono ammesse al pagamento.

5. Le ricette tariffate, numerate progressivamente e disposte in mazzette da 100, saranno accompagnate da distinta contabile riepilogativa, di cui all'allegato 2, sottoscritta dal farmacista, che ne assume completa responsabilità, e redatta in numero di tre copie.

6. Nel caso di farmacie pubbliche la sottoscrizione è effettuata dal legale rappresentante.

7. La distinta contabile riepilogativa deve contenere, per gruppi di cento ricette l'importo lordo, il ticket e l'importo netto, nonché:

a) il cognome e nome del titolare;
b) l'ubicazione della farmacia;
c) il numero distintivo ed il codice fiscale;
d) il numero globale delle ricette consegnate;
e) il loro valore complessivo al netto delle quote riscosse e delle trattenute convenzionali e di legge a carico della farmacia.

8. A decorrere dal 1° gennaio 1989 la farmacia deve altresì fornire al Servizio sanitario nazionale i dati su supporto elaborabile con sistemi elettronici richiesti secondo modalità e procedure concordate in sede regionale ai sensi dell'art. 23.

9. L'ente tenuto al pagamento secondo le vigenti disposizioni di legge, entro il giorno 25 di ciascun mese, provvede all'effettiva corresponsione alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite il mese precedente.

10. Entro il medesimo termine, su dichiarazione della farmacia contenente l'indicazione del numero delle ricette spedite fino al giorno 14 del mese e del relativo importo, calcolato dal farmacista anche in base al valore medio delle ricette spedite nel mese precedente, si provvede all'effettivo pagamento di detto importo, a titolo di acconto.

11. Qualora, a seguito di controlli effettuati si rendesse necessario procedere ad operazioni di accredito o di addebito, queste ultime saranno comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale contenzioso e dalle stesse contabilizzate sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione.

Art. 10.

1. Le ricette che all'atto del controllo saranno ritenute irregolari per uno o più dei motivi appresso indicati:

a) consegna di specialità e farmaci galenici non inclusi nel prontuario terapeutico (art. 3);

b) consegna di specialità e di farmaci galenici in quantità superiore ai limiti stabiliti (art. 6);

c) spedizione, senza la prevista annotazione, di ricette prive della specificazione relativa al dosaggio e alla forma farmaceutica delle specialità medicinali prescritte (art. 7);

d) spedizione di ricette effettuata in difformità delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico,

saranno elencate in apposita distinta per farmacia, con i motivi del rilievo, ed inviate alla commissione di cui all'art. 13 ai fini della conferma o meno dell'esistenza dell'irregolarità evidenziata.

Art. 11.

1. Per le specialità medicinali l'ente di cui all'art. 9 liquida alla farmacia l'importo corrispondente al prezzo di vendita al pubblico decurtato delle eventuali quote di partecipazione a carico degli assistiti.

2. Per le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato 1 e incluse nel Prontuario terapeutico nazionale, l'ente liquida gli importi previsti dall'allegato stesso, decurtati delle eventuali quote di partecipazione a carico degli assistiti. I prezzi delle citate preparazioni galeniche officinali sono suscettibili di revisione a richiesta di una delle parti. I nuovi prezzi dovranno essere fissati entro quarantacinque giorni dalla richiesta e verranno applicati con la contabilizzazione in corso, con la esclusione di operazioni di conguaglio.

3. Qualora entro il termine sopra indicato non sia raggiunto un accordo, si ricorrerà all'arbitrato del Ministero della sanità e della Fofi, che rimetteranno le proprie determinazioni entro il termine di quindici giorni.

4. Per la spedizione delle ricette effettuate durante il servizio notturno a battenti chiusi, verrà corrisposto l'importo indicato dalla vigente tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, a condizione che sulla ricetta risulti precisato — da parte del medico — il carattere di urgenza della prescrizione e — da parte della farmacia — l'ora di presentazione della ricetta stessa. Per le prescrizioni rilasciate dai medici addetti ai servizi di guardia medica, fermo restando l'obbligo per la farmacia di precisare l'ora di presentazione della ricetta, non occorre l'indicazione del carattere di urgenza della prescrizione stessa.

5. In ogni altro caso, non saranno riconosciuti, a carico del Servizio sanitario nazionale, diritti per la somministrazione dei medicinali in orario di chiusura notturna o diurna.

Art. 12.

1. Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione dell'assistenza sanitaria nel settore farmaceutico, funzionari accreditati dalla U.S.L., di regola farmacisti, hanno facoltà di prendere visione, presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia.

2. Le operazioni in questione potranno essere differite, a richiesta del farmacista, ad altro orario, compreso quello della chiusura diurna della farmacia stessa.

3. Le ricette eventualmente non conservate in farmacia dovranno essere messe a disposizione dei funzionari incaricati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore.

4. Le rilevate inosservanze convenzionali dovranno essere comunicate al titolare della farmacia, a cura della U.S.L., entro trenta giorni.

5. La farmacia ha diritto a produrre le proprie controdeduzioni, chiarimenti e spiegazioni, verbalmente o per iscritto, entro venti giorni dalla data di controllo o della contestazione scritta.

6. Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni forniti non siano ritenuti plausibili, l'U.S.L. può chiedere il deferimento della farmacia alla commissione provinciale di vigilanza farmaceutica di cui all'art. 13.

Art. 13.

1. In ogni provincia è istituita con decreto del presidente della giunta regionale, che ne indicherà anche la sede, una commissione provinciale tecnica e di vigilanza, composta dai seguenti membri:

a) tre titolari di farmacia designati dalla Federfarma di cui uno rurale;

b) tre farmacisti designati dalla regione.

2. Le funzioni di presidente sono svolte da uno dei rappresentanti designati dalla Federfarma.

3. Qualora il caso sottoposto all'esame della commissione interessi una farmacia a gestione pubblica, due dei titolari di farmacia saranno sostituiti da farmacisti designati dalla Fiamclaf.

4. La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario designato dalla regione, senza diritto di voto.

5. Qualora, a seguito di formale invito della regione, la Federfarma e/o la Fiamclaf ritardino di oltre trenta giorni le designazioni di propria competenza, il presidente della regione costituisce la commissione integrandola d'ufficio nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 1.

6. La commissione è competente a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza al presente accordo.

7. La commissione, nell'adottare le proprie decisioni, si atterrà anche al principio che l'atto professionale svolto dal farmacista e la prestazione effettuata hanno prevalenza sulla eccezionale disattesa di adempimenti previsti in convenzione.

8. Nei confronti delle ricette esaminate la commissione potrà adottare una delle seguenti determinazioni:

a) annullamento totale o parziale della ricetta;

b) convalida definitiva del pagamento.

9. Le ricette ritenute totalmente irregolari per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 5, nonché per quelli di cui alle lettere *a), b), c)* dell'art. 10, dovranno essere restituite alla farmacia interessata previo annullamento con stampigliatura; quelle parzialmente irregolari dovranno invece essere restituite, in fotocopia, alla farmacia interessata.

10. La commissione dovrà rimettere alle UU.SS.LL., le decisioni relative alle ricette prese in esame entro il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione.

11. Trascorso il predetto termine, il presidente della giunta regionale può procedere allo scioglimento della commissione e alla conseguente ricostituzione della stessa.

12. Il deferimento della farmacia alla commissione è effettuato a cura delle UU.SS.LL., previa contestazione delle inosservanze rilevate e previo invito a produrre, entro venti giorni dalla notifica, le relative controdeduzioni.

13. Il presidente della commissione, a seguito del predetto deferimento, fissa la data della riunione.

14. L'interessato dovrà essere preavvertito della data di detta riunione nonché della facoltà di essere sentito dalla commissione.

15. La commissione può adottare i seguenti provvedimenti:

a) proscioglimento;

b) richiamo;

c) richiamo con diffida;

d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attività convenzionale;

e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno;

f) risoluzione del rapporto convenzionale.

16. I provvedimenti adottati dalla commissione saranno notificati alle UU.SS.LL. ed alle farmacie a cura della commissione stessa.

17. Avverso l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 15, l'U.S.L. e la farmacia hanno facoltà di ricorrere alla commissione regionale, di cui all'art. 14 del presente accordo, entro trenta giorni dalla notifica della predetta decisione.

18. È in facoltà della commissione provinciale commutare il provvedimento di sospensione dal servizio di cui alla lettera *e)*, del comma 15, in una trattenuta pari al 10% dell'importo netto delle forniture corrispondenti al periodo nel quale avrebbe dovuto avere luogo la sospensione.

19. Il ricorso alla commissione regionale ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, fatta eccezione per la sospensione cautelare, che è immediatamente esecutiva.

Art. 14.

1. Presso la regione - assessorato sanità, è istituita una commissione regionale tecnica e di vigilanza farmaceutica per dirimere le vertenze e le contestazioni che possono insorgere tra l'U.S.L. e le farmacie in ordine all'applicazione del presente accordo.

2. La commissione regionale ha, altresì, nei confronti dei competenti organi regionali, funzioni consultive per quanto concerne l'indirizzo e il coordinamento dell'assistenza farmaceutica.

3. La commissione regionale, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, è composta dai seguenti membri:

a) assessore alla sanità, o un suo delegato, con funzioni di presidente e tre farmacisti designati dall'ente regione;

b) quattro titolari di farmacia, designati dalla Federfarma, di cui uno titolare di farmacia rurale.

4. Nelle regioni sottoindicate (*) un titolare di farmacia urbana sarà sostituito da un farmacista designato dalla Fiamclaf. Nelle altre regioni, limitatamente all'attività di vigilanza, qualora il caso sottoposto all'esame della commissione interessi una farmacia a gestione pubblica, uno dei titolari di farmacia sarà sostituito da un farmacista designato dalla Fiamclaf.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un rappresentante dell'associazione regionale dei titolari di farmacia.

6. Le decisioni della commissione regionale sono esecutive e, limitatamente ai casi previsti dal comma 15, lettere *a), b) e c)* dell'art. 13, hanno carattere definitivo.

7. In ogni altro caso è ammesso ricorso alla commissione nazionale di cui all'art. 15, entro trenta giorni dalla notifica.

8. Il ricorso alla commissione nazionale sospende automaticamente l'esecuzione delle decisioni della commissione regionale per un periodo di centoventi giorni, ad eccezione dei casi di cui al comma 15, lettera *d)*, dell'articolo 13.

Art. 15.

1. Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione nazionale di vigilanza costituita con decreto del Ministro della sanità e composta da:

a) il presidente della Fofi o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) quattro membri, di cui uno designato dal Ministero della sanità con funzioni di vice presidente e tre designati dalle regioni;

c) due farmacisti designati dalla Federfarma;

d) un farmacista designato dalla Fiamclaf.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della sanità.

Art. 16.

1. Le riunioni delle commissioni provinciali, regionali e nazionale sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. La commissione delibera a maggioranza di voti dei presenti.

3. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Relativamente alle procedure ed alla salvaguardia del principio del contraddittorio, si richiamano, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 13.

Art. 17.

1. Il titolare della farmacia, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento della risoluzione della convenzione, potrà, trascorso un periodo minimo di un anno dall'inizio della risoluzione, presentare istanza di riammissione all'U.S.L.

Art. 18.

1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del titolare di farmacia, rilasciata all'U.S.L., con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

2. Le farmacie pubbliche, con l'atto deliberativo di adesione alla Fiamclaf, delegano le UU.SS.LL. a trattenere ed a versare alla predetta federazione, quale quota sindacale, il contributo associativo stabilito dall'assemblea generale della stessa organizzazione.

Art. 19.

1. Le farmacie e le loro organizzazioni professionali e sindacali partecipano e collaborano ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria indetti dalla regione e dagli enti locali e territoriali o loro consorzi, con particolare riferimento al settore dell'assistenza farmaceutica.

2. All'uopo le farmacie e le organizzazioni locali dei farmacisti operano in stretto contatto e collaborano con gli enti di cui al comma 1, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

a) diffusione capillare dell'informazione e della documentazione sul farmaco, sull'attività, indicazioni e controindicazioni dei farmaci in generale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della legge n. 833 del 1978;

b) indicazioni (adeguate ed attinenti) agli assistiti sull'uso specifico dei farmaci prescritti e somministrati;

c) partecipazione a gruppi di lavoro e ad équipe (enti locali e quartieri) per la realizzazione dei programmi di informazione ed educazione sanitaria;

(*) Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Trentino.

d) partecipazione e collaborazione ad iniziative di aggiornamento professionale indette dalla regione ed attuate tramite gli enti locali o territoriali;

e) collaborazione per l'acquisizione di dati ed elementi ritenuti necessari dall'ente alla indagine epidemiologica e statistica, alla formulazione dei programmi e degli interventi di medicina preventiva e curativa;

f) disponibilità alla prestazione della propria opera e attività professionale, su richiesta della regione o dell'ente locale, presso i servizi pubblici del territorio allo scopo di perseguire finalità particolari (prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, lezioni e informazioni per i genitori, gli insegnanti e gli alunni nelle scuole, tenuta, uso e conservazione dei farmaci per uso interno presso ambulatori dei servizi territoriali...... ecc.) previa apposita regolamentazione;

g) predisposizione di un sistema di segnalazione immediata alla utenza di comunicazioni concernenti i servizi urgenti di guardia medica e farmaceutica in zona;

h) collaborazione ad opere di educazione alimentare inerenti la dietetica infantile e senile, i corretti regimi alimentari degli adulti, la dietoterapia, la idroterapia, le conseguenze di alcoolismo e tabagismo;

i) vigilanza in ogni caso in cui si possono presumere tentativi di induzione all'uso delle droghe e sostanze comunque nocive;

l) cooperazione ad opere di ripristino dell'equilibrio ecologico naturale, tramite interventi di diverso ordine, quali periodici prelievi di campioni delle acque, controllo delle fonti di approvvigionamento idrico, segnalazione di vari tipi di inquinamento o di insufficiente tutela della flora e fauna ambientali, a qualunque causa riferibili.

3. Le predette forme di collaborazione debbono essere concordate tra gli enti e le organizzazioni dei farmacisti di cui al comma 1.

Art. 20.

1. Per la collaborazione professionale che la categoria dei farmacisti è impegnata ad assicurare, anche ai sensi del presente accordo, ai fini del conseguimento di obiettivi primari e di carattere generale perseguiti dal Servizio sanitario nazionale e in relazione all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è posto a carico delle UU.SS.LL., a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, un contributo previdenziale a favore dell'ENPAF nella misura dello 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta ai sensi del presente accordo.

2. Per il primo anno solare di applicazione del comma 1 il contributo previdenziale è calcolato sulla spesa 1986 rapportata al numero dei mesi in cui il disposto del comma stesso trova applicazione.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è versato trimestralmente all'ENPAF entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.

Art. 21.

1. Ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48, terzo comma, numero 10), i farmacisti convenzionati hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale indetti dagli ordini provinciali.

2. Sulle competenze del mese di dicembre di ciascun anno l'ente erogatore trattiene, per ogni farmacia, la somma di L. 15.000, quale contributo delle farmacie stesse alle spese dei corsi di aggiornamento professionale obbligatorio che saranno organizzati dagli ordini provinciali di concerto con le associazioni provinciali aderenti alla Federfarma e le corrispondenti organizzazioni territoriali della Fiamclaf, ove presenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento allegato (allegato 3).

3. La trattenuta di cui al comma 2, sarà versata dall'ente erogatore secondo quanto previsto dal regolamento di cui al medesimo comma.

4. Qualora non dovesse provvedersi all'organizzazione dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, dall'anno solare successivo a quello di mancata attivazione verrà sospesa l'esazione della somma di L. 15.000 in relazione agli ambiti territoriali in cui detti corsi non sono stati attuati.

Art. 22.

1. Alle spese per il funzionamento delle commissioni previste dal presente accordo e per la realizzazione di studi, indagini, accertamenti e quanto altro necessario per l'attuazione ed il rinnovo della convenzione, si provvede, per la parte di competenza delle farmacie, mediante una ritenuta dello 0,02% posta a carico delle farmacie, sull'ammontare lordo della spesa farmaceutica relativa all'assistenza diretta, contabilizzata ai sensi dell'art. 9.

2. La relativa somma trattenuta sarà versata contestualmente al pagamento delle spettanze alle farmacie su uno specifico Fondo nazionale, di durata pari a quella dell'accordo, gestito dalla Federfarma e dalla Fiamclaf, mediante apposito comitato di gestione. Detto Fondo opererà per la parte non disciplinata dal presente accordo sulla base di un apposito regolamento approvato dalla Federfarma, dalla Fiamclaf e dalla Fofi.

3. Sono altresì a carico del Fondo stesso le spese relative al funzionamento delle commissioni previste dal regolamento per l'attuazione dei corsi obbligatori di aggiornamento professionale dei farmacisti di cui all'art. 21.

4. Il comitato di gestione redigerà un rendiconto annuale della gestione considerando sia le entrate che le uscite su base nazionale.

5. Entro il 30 giugno di ciascun anno il rendiconto verrà sottoposto all'approvazione della Federfarma e della Fiamclaf.

6. Qualora il rendiconto annuale risulti in disavanzo, il comitato di gestione proporrà alla Federfarma e alla Fiamclaf di chiedere, in esecuzione dell'art. 24 del presente accordo, la convocazione delle parti al fine di aumentare il contributo dovuto dalle farmacie.

7. Le eventuali eccedenze risultanti dai rendiconti annuali successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo potranno essere utilizzate per il funzionamento dei corsi obbligatori di aggiornamento di cui all'art. 20 e relativo regolamento di attuazione, in relazione alla effettiva attivazione dei corsi stessi ovvero, qualora non attivati per due anni consecutivi, ripartiti alle farmacie con le medesime modalità previste dalle disposizioni transitorie del presente articolo.

8. La ripartizione delle eccedenze, da utilizzare per il finanziamento dei corsi obbligatori di aggiornamento professionale, avverrà su base regionale in proporzione all'ammontanre complessivo delle ritenute poste a carico delle farmacie della regione.

9. A tal fine il comitato di gestione, in allegato al rendiconto annuale, predisporrà i piani regionali di riparto di dette eccedenze sottoponendoli, unitamente al rendiconto, all'approvazione della Federfarma e della Fiamclaf.

10. Entro novanta giorni dall'approvazione del rendiconto il comitato di gestione provvederà al trasferimento dei fondi secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2.

11. Le parti concordano che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1988, e che fino a tale data si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 dell'accordo triennale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979.

Art. 23.

1. Le parti firmatarie del presente accordo convengono di assumere la trasparenza della spesa, il controllo dei consumi e la qualificazione in senso professionale delle attività nel settore dell'assistenza farmaceutica come obiettivi fondamentali ai quali sono finalizzati i contenuti dell'accordo medesimo.

2. Riconoscono inoltre che — in relazione ai programmi per la realizzazione di un organico sistema automatizzato di acquisizione, trattamento e distribuzione delle informazioni a supporto delle funzioni gestionali e di governo dei diversi livelli istituzionali del Servizio sanitario nazionale — le farmacie costituiscono un segmento organizzativo destinatario di interventi prioritari di automazione, tesi a conseguire l'integrazione funzionale delle stesse con il sistema informativo locale secondo piani coerenti con gli indirizzi nazionali.

3. Le parti inoltre convengono che l'integrazione funzionale di cui al comma 2 deve uniformarsi ai seguenti principi:

a) dal 1° gennaio 1989 fornitura al Servizio sanitario nazionale da parte delle farmacie su supporto elaborabile con sistemi elettronici dei dati previsti dal modulario standardizzato di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

Tale fornitura sarà effettuata:

1) dalle farmacie pubbliche direttamente o tramite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;

2) dalle farmacie private aderenti all'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo tramite la stessa organizzazione sindacale;

3) dalle altre farmacie secondo modalità indicate dalla regione in conformità agli accordi di cui al comma 5;

b) definizione di procedure di validazione dei sistemi elettronici atte ad assicurare la totale riservatezza dei dati e la loro esclusiva utilizzazione da parte del Servizio sanitario nazionale;

c) collegamento tendenziale ed effettivo dal 1° gennaio 1995 in rete delle farmacie con il sistema informativo locale, anche per l'attuazione di programmi sperimentali in materia di farmacovigilanza, di informazioni sanitarie dirette ai cittadini, di supporto ai programmi di protezione civile e di educazione ambientale, di screenings epidemiologici, secondo programmi di incentivazioni che saranno previsti dalla legislazione regionale.

4. Allo scopo di realizzare le finalità indicate nei precedenti commi, le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private firmatarie del presente accordo, assicurano la disponibilità a svolgere azioni di promozione, di sostegno e di orientamento nei confronti delle singole farmacie.

5. L'attuazione dei programmi e degli interventi di cui al presente articolo è disciplinata con accordi triennali, da stipularsi tra le regioni e le organizzazioni sindacali di cui al comma 4, in armonia con le disposizioni derivanti dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

6. Per l'espletamento delle attività previste dagli accordi medesimi viene riconosciuto, per ogni ricetta i cui dati siano rilevati mediante lettura automatica, un contributo per la fornitura dei dati di cui al comma 3, lettera *a)*, la cui entità a carico del Fondo sanitario nazionale non può essere comunque superiore a L. 150.

Art. 24.

1. Le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'Anci e dell'Uncem unitamente alle organizzazioni sindacali Federfarma e Fiamclaf e professionali, firmatarie del presente accordo, verificheranno lo stato d'attuazione del medesimo su tutto il territorio nazionale, mediante incontri periodici con la possibilità di apportare anche quelle modifiche normative che unanimamente si ritenessero opportune.

Art. 25.

1. Il presente accordo ha validità triennale e decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.

Norma transitoria

1. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni del presente accordo i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e le farmacie restano disciplinati dall'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979.

Disposizione transitoria

1. Le eccedenze di gestione del Fondo di cui all'art. 20 dell'accordo nazionale triennale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, maturate alla data del 31 dicembre 1987 dovranno essere restituite alle farmacie aventi diritto — in proporzione alla quota versata — per le farmacie private e per quelle pubbliche rispettivamente tramite le associazioni provinciali dei titolari di farmacia aderenti alla Federfarma, e tramite la Fiamclaf, le quali assumeranno la diretta responsabilità della ripartizione.

2. La Federfarma e la Fiamclaf determineranno le modalità di tale restituzione.

3. Al fine di consentire la completa ripartizione delle eccedenze maturate alla data del 31 dicembre 1987 dal Fondo di cui all'art. 20 dell'accordo nazionale triennale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, il Fondo nazionale di cui all'art. 22 del presente accordo, provvederà ad integrare le somme non riscosse acquisendo, relativamente alle stesse, i diritti del precedente Fondo ed assumendone gli oneri di recupero ed incasso.

Disposizione finale

1. Al fine di evitare soluzioni di continuità della disciplina regolante il servizio farmaceutico convenzionato, i relativi effetti si intendono, comunque, prorogati oltre la data di scadenza, fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Diehiarazione a verbale n. 1

1. Il Ministero della sanità si impegna affinché i decreti ministeriali di aggiornamento del prontuario terapeutico prevedano che le specialità medicinali depennate dal prontuario terapeutico medesimo, in quanto non più concedibili, restino concedibili per un periodo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dichiarazione a verbale n. 2

1. In relazione all'art. 18 la Federfarma precisa che, per assicurare la continuità della riscossione delle quote sindacali, restano valide le deleghe dei titolari di farmacia già rilasciate.

2. In merito alla procedura di cui al comma 2 dell'art. 18, la Fiamclaf precisa che detta procedura sarà attivata su richiesta della Fiamclaf stessa e dietro presentazione alle UU.SS.LL. competenti di copia degli atti deliberativi di adesione.

Dichiarazione a verbale n. 3

1. La Federfarma precisa che la spedizione delle ricette agli assistiti del S.S.N. dietro pagamento diretto da parte degli stessi del relativo onere avverrà secondo le seguenti modalità:

la farmacia, all'atto della spedizione, appone sulla ricetta il proprio timbro (sul quale sia indicata almeno la provincia oltre il numero di codice), la data di spedizione, indica il prezzo percepito per ciascuno dei prodotti consegnati e applica il «bollino» o «fustellato» asportato dalla confezione della specialità medicinale;

la ricetta viene restituita all'assistito completa delle indicazioni di cui sopra.

Dichiarazione a verbale n. 4

1. La Fiamclaf, in relazione all'art. 21, comma 2, là dove non siano presenti proprie organizzazioni territoriali, si riserva di intervenire direttamente.

Dichiarazione a verbale n. 5

1. La parte pubblica assume l'impegno, in sede di rinnovo delle convenzioni, di meglio individuare e regolamentare le rispettive responsabilità del medico e del farmacista.

Dichiarazione a verbale n. 6

1. Salvo espressa comunicazione contraria da inviarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le farmacie private rappresentate dalla Federfarma delegano gli enti erogatori a trattenere ed a versare alla predetta federazione, quale quota sindacale, un contributo attualmente fissato nella misura dello 0,05% dell'importo lordo delle ricette spedite, esposto nella distinta contabile riepilogativa di cui all'allegato 2 del presente accordo, senza oneri per le associazioni provinciali.

ALLEGATO 1

PREPARAZIONI GALENICHE OFFICINALI PROVVISORIAMENTE CONCEDIBILI (art. 10, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638) FINO ALLA DATA DI APPLICAZIONE DEI PRIMI PREZZI RELATIVI AI PREPARATI GALENICI OFFICINALI DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 1985.

	Quantità o numero di unità	Prezzo
Capsule:		
Piperazina adipato 300 mg	n. 12	
Colliri:		
Atropina solfato 1% p/v	ml 10	
Pilocarpina cloridrato 2% p/v	ml 10	
Zinco solfato 0,5% p/v	ml 10	L. 740
Compresse:		
Acido acetilsalicilico 500 mg compresse	n. 20	L. 630
Acido acetilsalicilico 500 mg compresse rivestite gastroresistenti	n. 20	L. 1.100
Atropina solfato 0,250 mg compresse	n. 20	
Cascara 250 mg compresse rivestite	n. 20	L. 1.200
Chinidina solfato 200 mg compresse	n. 20	L. 4.260
Colchicina 0,5 mg compresse	n. 20	
Efedrina cloridrato 25 mg compresse	n. 20	L. 750
Esamina citrica 500 mg compresse	n. 20	L. 1.100
Sodio salicilato 500 mg compresse rivestite gastroresistenti	n. 50	L. 1.070
Gocce auricolari e nasali:		
Glicerina fenica (fenolo liquido g 1 glicerina g 99)	g 20	L. 1.100
Argento proteinato 0,5% p/v (argento proteinato 0,5 g in veicolo acquoso)	g 10	L. 1.100
Rinobalsamiche adulti (mentolo g 0,5, essenza niaouli g 1,5, veicolo oleoso q.b. a g 100)	g 20	L. 1.100
Polveri:		
Talco mentolato (mentolo g 1 - talco g 99)	g 100	L. 1.200

PREPARAZIONI PER USO PARENTERALE

	Quantità o numero di unità	Prezzo
Soluzioni iniettabili e liquidi perfusionali:		
Acqua per preparazioni iniettabili 2 ml	n. 1	L. 180
Acqua per preparazioni iniettabili 5 ml	n. 1	L. 200
Acqua per preparazioni iniettabili 10 ml	n. 1	L. 300
Adrenalina 0,5 mg/1 ml	n. 5	L. 1.200
Adrenalina 1 mg/1 ml	n. 5	L. 1.200
Atropina solfato 0,5 mg/1 ml	n. 5	L. 1.000
Calcio cloruro 500 mg/10 ml	n. 5	L. 1.200
Chinina cloridrato 500 mg/2 ml	n. 10	
Efedrina cloridrato 25 mg/1 ml	n. 5	L. 380
Emetina cloridrato 20 mg/1 ml	n. 10	L. 360
Ergometrina maleato 0,20 mg/1 ml	n. 5	
Ergotamina tartrato 0,25 mg/1 ml	n. 5	
Morfina cloridrato 10 mg/1 ml	n. 2 e 5	L. 500 × fiala
Morfina cloridrato 20 mg/1 ml	n. 2 e 5	L. 500 × fiala
Morfina cloridrato 10 mg e atropina solfato 0,5 mg/1 ml	n. 2 e 5	L. 500 × fiala
Papaverina cloridrato 30 mg/2 ml	n. 5	L. 1.000
Papaverina cloridrato 50 mg/3 ml	n. 5	L. 1.000
Sodio cloruro 45 mg/5 ml	n. 1	L. 240
Sodio cloruro 90 mg/10 ml	n. 1	L. 300
Sodio cloruro 0,9% p/v	ml 50, 100, 250, 500	L. 1.400-1.700 1.800-2.000
Glucosio 5% p/v	ml 10, 50, 100, 250, 500	L. 300-1.400 1.700-1.800 2.000
Glucosio 10% p/v	ml 10, 50, 100, 250, 500	L. 300-1.400 1.700-1.800 2.000
Glucosio 33% p/v	ml 10	L. 360
Soluzioni:		
Acido salicilico 1% in alcool 70°	g 20	L. 1.200
Iodio soluzione alcolica II (alcool iodato) (iodio 2%, potassio ioduro 2,5%)	ml 10	L. 1.200
Potassio ioduro 50%	ml 20	
Suppositori e succedanei:		
Aminofillina 300 mg supposte	n. 6	L. 440
Glicerolo 750 mg supposte	n. 10	L. 200
Glicerolo 1.500 mg supposte	n. 10	L. 900
Glicerolo 2.500 mg supposte	n. 6	L. 800
Unguenti - Pomate:		
Crema canfosalicilica (crema antireumatica)	g 30	L. 1.200
Unguento solfosalicilico	g 30	L. 1.200
Ovuli:		
Ovuli ittiolo (omnoniosolfoittiolato)	n. 6	L. 1.500

N.B. — Per le preparazioni che, contenendo sostanze ad azione stupefacente e psicotropa, rientrano nelle prime 4 tabelle di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, la farmacia è tenuta a somministrare dette preparazioni nella quantità prescritta dal medico, con l'osservanza delle norme di legge.

ALLEGATO 2

DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA

(U.S.L.)

FARMACIA.. (cod. far.) (codice fiscale)

....

(comune) (via) (provincia) (mese)

RICETTE spedite nel mese di.. 19........ n. ....

IMPORTO lordo. . . . . L. ....

IMPORTO ticket. . . . . L. ....

IMPORTO NETTO RICETTE. . . . . L. ....

RETTIFICHE relative ai mesi di... A) in addebito L. ....

.... B) in accredito L. ....

TRATTENUTE . . . . A) ENPAF 0,90% L. ....

B) sindacali L. ....

C) convenzionali L. ....

IMPORTO AL NETTO RETTIFICHE E TRATTENUTE . . . . L. ....

ACCONTO RICEVUTO . . . . L. ....

IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICEVUTO . . . . L. ....

ACCONTO per n. .... ricette spedite dall'1 al 14 del mese corrente L. ....

IMPORTO AL NETTO DA LIQUIDARE ALLA FARMACIA. . . . . L. ....

Timbro

Data, ...

....

(Firma del titolare della farmacia)

DISTINTA DELLE MAZZETTE DA CENTO RICETTE

Elenco mazzette	Importo lordo	Importo ticket	Importo netto
Ricette dal n. .... al n.			
Ricette dal n. .... al n.			
Ricette dal n. .... al n.			

ALLEGATO 3

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI FARMACISTI AI SENSI DELL'ART. 21 DELL'ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978.

Art. 1.

Presso la Fofi viene istituita una commissione nazionale per l'aggiornamento professionale obbligatorio così composta:

il presidente della Fofi che la presiede;

due titolari di farmacia o direttori di farmacia convenzionata designati dalla Fofi;

due titolari di farmacia designati dalla Federfarma;

due farmacisti designati dalla Fiamclaf.

Entro il 31 maggio di ogni anno la predetta commissione, sentiti il Ministero della sanità, l'Anci e le regioni, definisce per l'anno successivo il tema di aggiornamento professionale dei farmacisti convenzionati.

Art. 2.

La commissione di cui all'art. 14 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, integrata da un rappresentante dell'Anci e da due titolari di farmacia o direttori di farmacia convenzionata designati dalla Fofi, è chiamata:

a) a definire un eventuale ulteriore tema di interesse regionale;

b) ad approvare entro il 15 febbraio di ogni anno il programma dei corsi predisposti dagli ordini e/o dalle consulte regionali dei medesimi, d'intesa con le associazioni provinciali e/o unioni regionali dei titolari di farmacia e la Fiamclaf regionale nelle regioni indicate in calce al citato art. 14.

L'approvazione del programma dei corsi deve avvenire tenendo conto anche delle compatibilità dei preventivi rispetto alla disponibilità degli stanziamenti di cui al successivo art. 4 e comunque secondo le risorse finanziarie disponibili nell'ambito regionale;

c) a coordinare a livello regionale la realizzazione e il miglior impiego di eventuali supporti didattici, tecnici e operativi predisposti dai singoli ordini provinciali anche mediante forme di intervento in associazione;

d) a verificare la regolare attuazione dei corsi;

e) ad attivare di volta in volta interventi necessari per assicurare i collegamenti con le UU.SS.LL. e con gli organismi scientifici.

Il programma e i relativi preventivi di spesa devono pervenire alla commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

La commissione potrà, altresì, formulare proposte per la definizione delle intese idonee a rendere operative le forme di collaborazione previste dall'art. 19 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie.

Art. 3.

Ai corsi di aggiornamento indetti ai sensi del presente regolamento sono tenuti a partecipare tutti i farmacisti convenzionati, titolari o direttori di farmacia, secondo le modalità determinate dalla commissione regionale.

I corsi sono aperti alla partecipazione di tutti gli iscritti all'albo, che ne facciano tempestivamente richiesta.

Di regola i corsi di aggiornamento e le forme di coinvolgimento dei farmacisti convenzionati non debbono interessare l'orario di apertura delle farmacie e di disponibilità dei farmacisti.

Dichiarazione a verbale della Fiamclaf.

I corsi di cui al presente articolo rientrano tra quelli previsti come obbligatori dall'art. 29 del CCNL per i dipendenti delle aziende farmaceutiche municipalizzate.

Art. 4.

Le disponibilità di risorse finanziarie a livello regionale sono costituite:

dalla trattenuta operata dall'ente erogatore, di cui all'art. 20 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie;

dall'assegnazione di quota parte degli eventuali esuberi che dovesse registrare il Fondo 0,02% di cui all'art. 21 dell'accordo citato;

dalla partecipazione finanziaria assunta dalla regione anche in relazione all'opportunità di favorire e costituire le condizioni per l'avvio delle forme di collaborazione di cui all'art. 19 dell'accordo predetto.

La regione, che istituisce all'uopo apposito capitolo in entrata ed in uscita provvederà a corrispondere a ciascun ordine provinciale gli importi deliberati dalla commissione regionale.

Art. 5.

Le attività di aggiornamento professionale si svolgeranno utilizzando appropriati metodi didattici predisposti dalla commissione di cui all'art. 2.

Gli ordini provinciali dei farmacisti potranno procedere a valutazioni sulla efficacia dell'aggiornamento medesimo.

Art. 6.

La commissione nazionale e la commissione regionale possono validamente deliberare con la presenza dei due terzi dei componenti.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 1 e 2 sono a carico del Fondo di cui all'art. 21 dell'accordo nazionale più volte citato.

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE SOTTOSCRITTO IL 13 LUGLIO 1987 E PERFEZIONATO IL 30 MARZO 1988.

Ministro della sanità: DONAT CATTIN

Ministro del tesoro: AMATO

p. *Il Ministro del lavoro:* CARLOTTO

Regioni:

p. *Veneto:* CICCONE

p. *Toscana:* NARDUCCI

p. *Emilia-Romagna:* ONETO

Lazio: ZIANTONI

p. *Calabria:* CARATOZZOLO

Umbria: GUIDI

A.N.C.I.: ACOCELLA, PANELLA, BACCOMO, FREDDI, MORUZZI, BELCASTRO

U.N.C.E.M.: GONZI, POLI

F.O.F.I.: LEOPARDI

FEDERFARMA: AMBRECK

p. *FIAMCLAF:* NANNI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è riportato nella nota al dispositivo del decreto.

— Il testo dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è il seguente:

«Art. 28 *(Assistenza farmaceutica)*. — L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48.

Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all'art. 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i servizi dell'unità sanitaria locale».

— I testi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria», sono riportati nelle note all'art. 23 dell'accordo.

— Il testo dell'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna), è il seguente:

«Art. 9 *(Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM)*. — Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 e delle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, partecipano anche due rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzioni di unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 15, terzo comma, punto *c)*, della predetta legge».

Nota al dispositivo del decreto:

Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è il seguente:

«Art. 48 *(Personale a rapporto convenzionale)*. — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità sanitaria locale fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289».

NOTE ALL'ACCORDO

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è riportato nella nota al dispositivo del decreto.

Nota all'art. 2, comma 2:

Il testo dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali» è il seguente:

«Art. 1. — Le farmacie sono classificate in due categorie:

a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) farmacie rurali, ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.

Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla precedente lettera *b)*, ove manchi o non sia aperta la farmacia prevista nella pianta organica, con decreto del medico provinciale devono essere istituiti dispensari farmaceutici.

Tali dispensari sono gestiti con decreto del medico provinciale sotto la responsabilità del titolare di una farmacia della zona con preferenza per il titolare della farmacia più, vicina; nel caso di sua rinunzia, il dispensario è gestito dal comune che vi provvede attraverso il medico condotto o altro sanitario».

Nota all'art. 8, comma 2:

Il testo dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 395, recante «Revisione generale dei prezzi dei medicinali» è il seguente:

«Art. 3. — Le confezioni farmaceutiche delle specialità medicinali inserite nel prontuario terapeutico, approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno seguitare ad essere munite del bollino esterno o fustellato previsto dall'art. 2 della convenzione 23 marzo 1956, stipulata tra gli enti mutualistici ed i rappresentanti delle aziende farmaceutiche, dei farmacisti e dei grossisti.

I farmacisti hanno l'obbligo di applicare il bollino esterno o fustellato, di cui al precedente comma, sulle ricette spedite a favore degli assistiti degli enti mutualistici preposti all'assistenza di malattia».

Nota all'art. 19, comma 2, punto a):

Il testo degli articoli 29 e 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è il seguente:

«Art. 29 *(Disciplina dei farmaci)*. — La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione.

Con legge dello Stato sono dettate norme:

a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalità del Servizio sanitario nazionale;

b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della Comunità economica europea;

c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;

d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla immissione in commercio;

e) per la brevettabilità dei farmaci;

f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;

g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici;

h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752».

«Art. 31 *(Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci)*. — Al Servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio dei farmaci.

È vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'art. 30.

Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di cui all'art. 29, il Ministro della sanità determina con proprio decreto i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità economica europea.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e dagli istituti universitari e di ricerca, nonché dall'industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell'attività degli informatori scientifici.

Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità.

Il programma per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci».

Nota all'art. 20, comma 1:

Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è riportato nella nota al dispositivo del decreto.

Nota all'art. 21, comma 1:

Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è riportato nella nota al dispositivo del decreto.

Nota all'art. 22, comma 11:

Il testo dell'art. 20 dell'accordo triennale, reso esecutivo con D.P.R. 15 settembre 1979 pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, è il seguente:

«Art. 20. — Le spese inerenti il funzionamento delle commissioni previste dal presente accordo fanno capo alle organizzazioni delle farmacie per la parte che rispettivamente le riguarda.

A tal fine, le farmacie sono tenute a contabilizzare, sull'ammontare lordo dela spesa farmaceutica relativa all'assistenza diretta, l'importo dello 0,02 per cento, che sarà trattenuto dall'ente erogatore e versato su apposito fondo gestito dalla Federfarma e dalla Fiamclaf.

La gestione del fondo sarà attuata in base ad apposito regolamento da concordarsi tra la Federfarma, la Fiamclaf e la Fofi».

Nota all'art. 23, comma 3, lettera a), *e comma 5:*

Il testo dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria» è il seguente:

«Art. 2, comma 2. — La prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dalle strutture a gestione diretta o convenzionate ed il certificato e l'attestazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuati sui modulari standardizzati ed a lettura automatica definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1987. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità di intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'approvvigionamento del ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale da parte delle regioni».

«Art. 4, comma 2. — Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e di controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 aprile 1988, disciplinano con propria legge le modalità per la gestione unitaria, a livello regionale o provinciale, dei rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermi restando l'esercizio della funzione di controllo da parte delle unità sanitarie locali sulle spese farmaceutiche, e l'assunzione delle stesse nei bilanci delle unità sanitarie locali medesime».

Nota alla norma transitoria:

L'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie stipulato il 27 giugno 1979 e reso esecutivo con D.P.R. 15 settembre 1979 è pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979.

Nota alla disposizione transitoria, commi 1 e 3:

Il testo dell'art. 20 dell'accordo triennale reso esecutivo con D.P.R. 15 settembre 1979, è riportato nella nota all'art. 22.

Note all'allegato 1, titolo e N.B.:

— Il testo dell'art. 10, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante «Misure urgenti in materia sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini» è il seguente:

Art. 10, comma 7. — «Fino alla data dell'applicazione dei primi prezzi determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato 4 dell'accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, sono prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, che corrisponderà ai farmacisti i prezzi indicati nell'allegato predetto e successive modificazioni».

— Il D.M. 7 marzo 1985 recante «Aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale» è pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985.

— Il testo dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza» è il seguente:

«Art. 12 (*Criteri per la formazione delle tabelle*). — La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere effettuata in base ai seguenti criteri:

1) nella tabella I devono essere indicati:

a) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

b) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

c) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

d) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

e) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

f) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

g) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

h) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere precedenti;

2) nella tabella II devono essere indicate:

a) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera *f)* della tabella I;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente;

3) nellla tabella III devono essere indicate:

a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;

4) nella tabella IV devono essere indicate:

a) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica e psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;

5) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

6) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmaco-dipendenza.

Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini dell'applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo».

Note all'allegato 3, titolo e dichiarazione a verbale della Fiamclaf all'art. 3:

— Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è riportato nella nota al dispositivo del decreto.

— Il testo dell'art. 29 del C.C.N.L. (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende farmaceutiche municipalizzate) è il seguente:

«Art. 29 *(Aggiornamento professionale)*. — 1. La formazione e l'aggiornamento professionale devono rappresentare sempre più un obiettivo prioritario della politica del settore e delle aziende.

2. Nell'ambito di tale impegno, particolare importanza assume l'attività di formazione e aggiornamento professionale del farmacista, tesa a qualificare maggiormente lo stesso come vero e proprio operatore socio-sanitario.

3. Tale aggiornamento potrà avvenire attraverso la partecipazione ai corsi promossi nell'ambito delle previsioni dell'apposito articolo della convenzione nazionale farmaceutica nonché attraverso la partecipazione ad iniziative di aggiornamento professionale organizzate dalle aziende.

4. Fermo restando che i lavoratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento, le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti saranno concordate a livello aziendale. In tale occasione potrà essere prevista l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi anche per altri dipendenti. Le eventuali ore di corso effettuate fuori dal normale orario di lavoro sono considerate prestazioni straordinarie».

89G0108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Vittuone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Vittuone (Milano) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1988 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vittuone (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto Ardia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vittuone (Milano) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1988.

Ed invero, le sedute del 4 e 28 ottobre 1988 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo, intanto, scaduto il termine di legge entro il quale il suddetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la competente sezione provinciale del comitato regionale di controllo con provvedimento del 2 novembre 1988, diffidava il consiglio comunale a provvedere al citato adempimento entro il 21 novembre successivo a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta del 21 novembre 1988, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con provvedimento n. 3512 del 23 novembre 1988, nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 1 del 25 novembre 1988, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.

Il prefetto di Milano ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1988, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vittuone (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberto Ardia.

Roma, addì 16 febbraio 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A1115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1989.

Sostituzione del commissario straordinario dell'unità sanitaria locale n. 13 di San Giovanni in Fiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1988 con il quale è stato disposto lo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale ed il comitato di gestione della U.S.L. n. 13 di San Giovanni in Fiore (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Arcangelo Cerminara;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1989 con il quale il predetto funzionario è stato nominato commissario straordinario presso la U.S.L. n. 5 di Corigliano Calabro (Cosenza);

Considerato che il dott. Arcangelo Cerminara non può assolvere contemporaneamente entrambi gli incarichi e che pertantó si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il rag. Vincenzo Liguori è nominato commissario straordinario presso la U.S.L. n. 13 di San Giovanni in Fiore (Cosenza) in sostituzione del dott. Arcangelo Cerminara, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

89A1116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1989.

Sostituzione del commissario straordinario dell'unità sanitaria locale n. 5 di Corigliano Calabro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1989 con il quale è stato disposto lo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale ed il comitato di gestione della U.S.L. n. 5 di Corigliano Calabro (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provviso ria gestione dell'ente nella persona del dott. Arcangelo Cerminara;

Considerato che a seguito del trasferimento del predetto dirigente alla prefettura di Catanzaro si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Armando Mascaro è nominato commissario straordinario della U.S.L. n. 5 di Corigliano Calabro (Cosenza) in sostituzione del dott. Arcangelo Cerminara, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

89A1117

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 febbraio 1989.

Autorizzazione alla S.p.a. Edera vita - Compagnia di assicurazioni, in Trento, ad estendere l'applicazione delle condizioni speciali di polizza approvate con il decreto ministeriale 16 marzo 1987, anche ai contratti emessi a favore dei dipendenti della S.p.a. Serenissima assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1987 di approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'assunzione di contratti di assicurazione sulla vita a premio puro, in luogo dei corrispondenti premi di tariffa, emessi a favore di dipendenti del gruppo Itas, costituito dalla controllante ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni, dalla S.p.a. Edera vita e dalla S.m.a. Assicuratrice Val Piave;

Vista la domanda in data 25 novembre 1988 della società per azioni Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Trento, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad adottare le condizioni speciali di polizza approvate con il succitato decreto ministeriale 16 marzo 1987 anche per i contratti emessi a favore dei dipendenti della S.p.a. Serenissima assicurazioni Compagnia italiana di assicurazione e riassicurazione, con sede in Milano;

Vista la nota in data 23 dicembre 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La società per azioni Edera vita - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Trento, è autorizzata ad adottare anche per i contratti emessi a favore dei dipendenti della S.p.a. Serenissima assicurazioni, con sede in Milano, le condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti a premio puro nei confronti dei dipendenti delle società appartenenti al gruppo ITAS, approvate con il decreto ministeriale 16 marzo 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1033

DECRETO 3 febbraio 1989.

Autorizzazione alla Toro assicurazioni S.p.a., in Torino, a stipulare contratti collettivi senza visita medica e senza carenza, per sottoscrittori di mutui o prestiti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 28 marzo 1988 e la successiva modificazione in data 29 luglio 1988 presentate dalla Toro assicurazioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti collettivi senza carenza e senza visita medica per sottoscrittori di mutui o prestiti concessi da banche, istituti finanziari o società autorizzate;

Vista la lettera in data 9 novembre 1988, n. 823075 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad assicurare, senza visita medica e senza carenza, capitali nei seguenti limiti massimi per contratti collettivi per sottoscrittori di mutui e prestiti:

Lit. 40 milioni per le assicurazioni emesse in forma temporanea per il caso di morte a capitale decrescente nel corso della durata contrattuale;

Lit. 50 milioni per assicurazioni emesse in forme miste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1034

DECRETO 8 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fin Matrix S.r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 20 maggio 1988, con il quale la società fiduciaria «Fidigam Soc. a r.l.» ora «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986 ed è stato nominato commissario liquidatore il prof. Sergio Pivato, nato a Milano il 13 novembre 1945, con studio in Milano, via dei Bossi, 7;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 21 settembre 1988, con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.» i signori:

Martino dott. Luigi, nato a Napoli il 16 giugno 1949, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano;

Russo rag. Ruggiero, nato ad Orta Nova (Foggia) il 4 marzo 1942, con studio in via Plinio n. 63 - 20129 Milano;

Tumietto dott. Patrizio, nato a Milano l'8 luglio 1942, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano;

Vista la sentenza n. 176 del 31 gennaio 1989, con la quale il tribunale di Milano - sezione seconda civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Fin Matrix S.r.l.», con sede in Milano, via Fara n. 39, da cui la conseguente assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del già citato decreto-legge n. 233, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Fin Matrix S.r.l.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Fin Matrix S.r.l.», con sede in Milano, via Fara n. 39, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Sergio Pivato, nato a Milano il 13 novembre 1945, con studio in Milano, via dei Bossi n. 7, nella sua qualità di commissario liquidatore della società «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.», composto dai signori:

Martino dott. Luigi, nato a Napoli il 16 giugno 1949, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano;

Russo rag. Ruggiero, nato ad Orta Nova (Foggia) il 4 marzo 1942, con studio in via Plinio n. 63 - 20129 Milano;

Tumietto dott. Patrizio, nato a Milano l'8 luglio 1942, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1083

DECRETO 8 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consulta finanziaria S.r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 20 maggio 1988, con il quale la società fiduciaria «Fidigam Soc. a r.l.» ora «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986 ed è stato nominato commissario liquidatore il prof. Sergio Pivato, nato a Milano il 13 novembre 1945, con studio in Milano, via dei Bossi, 7;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 21 settembre 1988, con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.» i signori:

Martino dott. Luigi, nato a Napoli il 16 giugno 1949, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano;

Russo rag. Ruggiero, nato ad Orta Nova (Foggia) il 4 marzo 1942, con studio in via Plinio n. 63 - 20129 Milano;

Tumietto dott. Patrizio, nato a Milano l'8 luglio 1942, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano;

Vista la sentenza n. 177 del 31 gennaio 1989, con la quale il tribunale di Milano - sezione seconda civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Consulta Finanziaria S.r.l.», con sede in Milano, via Filzi n. 25/*A*, da cui la conseguente assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del già citato decreto-legge, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Consulta finanziaria S.r.l.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Consulta finanziaria S.r.l.», con sede in Milano, via Filzi n. 25/*A*, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Sergio Pivato, nato a Milano il 13 novembre 1945, con studio in Milano, via dei Bossi n. 7, nella sua qualità di commissario liquidatore della società «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.», composto dai signori:

Martino dott. Luigi, nato a Napoli il 16 giugno 1949, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano;

Russo rag. Ruggiero, nato ad Orta Nova (Foggia) il 4 marzo 1942, con studio in via Plinio n. 63 - 20129 Milano;

Tumietto dott. Patrizio, nato a Milano l'8 luglio 1942, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1084

DECRETO 8 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fin.Se.Co. - Financial Service Company S.p.a.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 20 maggio 1988, con il quale la società fiduciaria «Fidigam Soc. a r.l.» ora «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986 ed è stato nominato commissario liquidatore il prof. Sergio Pivato, nato a Milano il 13 novembre 1945, con studio in Milano, via dei Bossi, 7;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 21 settembre 1988, con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.» i signori:

Martino dott. Luigi, nato a Napoli il 16 giugno 1949, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano;

Russo rag. Ruggiero, nato ad Orta Nova (Foggia) il 4 marzo 1942, con studio in via Plinio n. 63 - 20129 Milano;

Tumietto dott. Patrizio, nato a Milano l'8 luglio 1942, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano;

Vista la sentenza n. 175 del 31 gennaio 1989, con la quale il tribunale di Milano - sezione seconda civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Fin.Se.Co. - Financial Service Company S.p.a.», con sede in Milano, via Fara n. 39, da cui la conseguente assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del già citato decreto-legge n. 233, occorre sottoporre alla procedura di liquidazione coatta amministrativa la società «Fin.Se.Co. - Financial Service Company S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Fin.Se.Co. - Financial Service Company S.p.a.», con sede in Milano, via Fara n. 39, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Sergio Pivato, nato a Milano il 13 novembre 1945, con studio in Milano, via dei Bossi n. 7, nella sua qualità di commissario liquidatore della società «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.», composto dai signori:

Martino dott. Luigi, nato a Napoli il 16 giugno 1949, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano;

Russo rag. Ruggiero, nato ad Orta Nova (Foggia) il 4 marzo 1942, con studio in via Plinio n. 63 - 20129 Milano;

Tumietto dott. Patrizio, nato a Milano l'8 luglio 1942, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1085

DECRETO 8 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.I.P.A. - Compagnia investimenti partecipazioni azionarie S.r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 20 maggio 1988, con il quale la società fiduciaria «Fidigam Soc. a r.l.» ora «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986 ed è stato nominato commissario liquidatore il prof. Sergio Pivato, nato a Milano il 13 novembre 1945, con studio in Milano, via dei Bossi, 7;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 21 settembre 1988, con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.» i signori:

Martino dott. Luigi, nato a Napoli il 16 giugno 1949, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano;

Russo rag. Ruggiero, nato ad Orta Nova (Foggia) il 4 marzo 1942, con studio in via Plinio n. 63 - 20129 Milano;

Tumietto dott. Patrizio, nato a Milano l'8 luglio 1942, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano;

Vista la sentenza n. 174 del 31 gennaio 1989, con la quale il tribunale di Milano - sezione seconda civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «C.I.P.A. - Compagnia investimenti partecipazioni azionarie S.r.l.», con sede in Milano, via Fara n. 39, da cui la conseguente assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del già citato decreto-legge n. 233, occorre sottoporre alla procedura di liquidazione coatta amministrativa la società «C.I.P.A. - Compagnia investimenti partecipazioni azionarie S.r.l.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «C.I.P.A. - Compagnia investimenti partecipazioni azionarie S.r.l.», con sede in Milano, via Fara n. 39, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Sergio Pivato, nato a Milano il 13 novembre 1945, con studio in Milano, via dei Bossi n. 7, nella sua qualità di commissario liquidatore della società «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fid. It - Fiduciaria italiana S.p.a.», composto dai signori:

Martino dott. Luigi, nato a Napoli il 16 giugno 1949, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano;

Russo rag. Ruggiero, nato ad Ortona Nova (Foggia) il 4 marzo 1942, con studio in via Plinio n. 63 - 20129 Milano;

Tumietto dott. Patrizio, nato a Milano l'8 luglio 1942, con studio in via Finocchiaro Aprile n. 9 - 20124 Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1086

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 febbraio 1989.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1983 concernente: «Denominazione in lingua italiana di alcune specie ittiche di interesse commerciale».

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, sulle norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983), integrato dal decreto ministeriale 24 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986) e dal decreto ministeriale 3 novembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1987), con i quali è stata stabilita la denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di rilevanza commerciale, ai fini della disciplina della pesca marittima, del commercio dei prodotti della pesca e della tutela del consumatore;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 699, sulle modifiche al secondo e terzo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti;

Visto il conforme parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima espresso nella riunione del 12 gennaio 1989;

Ritenuta l'opportunità di procedere a modifiche ed aggiunte all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche, allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1983, e successive modifiche;

Visto l'art. 32 della legge n. 963/1965, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1983, integrato dai decreti ministeriali 24 giugno 1986 e 3 novembre 1987, sono apportate le modifiche ed aggiunte indicate nell'elenco allegato.

Art. 2.

In caso di importazione di specie ittiche non ancora incluse nell'elenco, le autorità sanitarie di controllo possono attribuire una denominazione provvisoria, che sarà comunicata, assieme a quella scientifica, al Ministero della marina mercantile.

Art. 3.

Le confezioni utilizzate alla produzione, con la denominazione in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono essere ancora impiegate per tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1989

Il Ministro: PRANDINI

ALLEGATO

NOMENCLATURA DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI COMMERCIALI

CROSTACEI

Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione
Decapoda (Decapodi)	Penaeidae (Peneidi)	Metapenaeus ensis	Gamberone
	Penaeidae (Peneidi)	Metapenaeus dobsoni	Gamberone
	Penaeidae (Peneidi)	Metapenaeus affinis	Gamberone
	Penaeidae (Peneidi)	Metapenaeus brevicornis	Gamberone
	Penaeidae (Peneidi)	Metapenaeus monoceros	Gamberone
	Nephropidae (Nefropidi)	Metanephrops australiensis	Scampo oceanico
	Nephropidae (Nefropidi)	Metanephrops andamanicus	Scampo oceanico
	Palinuridae (Palinuridi)	Puerulus spp	Aragostella
	Palemonidae (Palemonidi)	Macrobrachium rosembergii	Gambero blu

MOLLUSCHI

Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione
Pterioida (Pterioidi)	Pectinidae (Pettinidi)	Pecten maximus	Cappasanta atlantica
Veneroida (Veneroidi)	Veneridae (Veneridi)	Tapes semidecussatus	Vongola verace
	Veneridae (Veneridi)	Protothaca staminea	Cappa canadese
	Arcticidae (Articidi)	Arctica islandica	Cappa artica
	Mactridae (Mattridi)	Spisula solidissima	Cappa americana
Decapoda (Decapodi)	Sepiidae (Seppidi)	Sepia pharaonis	Seppia
	Loliginidae (Loliginidi)	Loligo chinensis	Calamaro
	Loliginidae (Loliginidi)	Loligo gahi	Calamaro
	Loliginidae (Loliginidi)	Loligo singhalensis	Calamaro
	Loliginidae (Loliginidi)	Loligo edulis	Calamaro
	Ommastrephidae (Ommastrefidi)	Illex argentinus	Totano

PESCI

Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione
Squaliformes (Squaliformi)	Lamnidae (Lamnidi)	Isurus oxyrhincus	Smeriglio mako
Beloniformes (Beloniformi)	Emiranphidae (Emiranfidi)	Hyporanphus spp	Mezzobecco
	Emiranphidae (Emiranfidi)	Hemiranphus far	Mezzobecco
Gadiformes (Gadiformi)	Merluccidae (Merluccidi)	Merluccius australis	Nasello o merluzzo
	Merluccidae (Merluccidi)	Merluccius polli	Nasello o merluzzo
	Gadidae (Gadidi)	Theragra chalcogramma	Pollack d'Alaska
Perciformes (Perciformi)	Serranidae (Serranidi)	Cephalopolis sonnerati	Cernia rosa
	Serranidae (Serranidi)	Epinephelus clorostigma	Cernia
	Serranidae (Serranidi)	Epinephelus fasciatus	Cernia
	Serranidae (Serranidi)	Epinephelus flavocoeruleus	Cernia
	Serranidae (Serranidi)	Variola louti	Cernia codadiluna
	Serranidae (Serranidi)	Epinephelus aeneus	Cernia (*) mediterranea
	Serranidae (Serranidi)	Epinephelus alexandrinus	Cernia (*) mediterranea
	Serranidae (Serranidi)	Epinephelus caninus	Cernia (*) mediterranea
	Serranidae (Serranidi)	Epinephelus guaza	Cernia (*) mediterranea
	Carangidae (Carangidi)	Carangoides fulvoguttatus	Carango
	Scombridae (Scombridi)	Scomberomorus commersoni	Maccarello reale
	Mullidae (Mullidi)	Parupeneus spp	Triglia rosa
	Ophididae (Ofididi)	Brotula multibarbata	Brotola
	Sphyrenidae (Sfirenidi)	Sphyrena forsteri	Luccio di mare o barracuda
	Rachycentridae (Rachicentridi)	Rachycentron canadum	Cobia
	Lutjanidae (Lutianidi)	Aphareus rutilans	Lutiano argentato
	Lutjanidae (Lutianidi)	Aprion virescens	Lutiano argentato
	Lutjanidae (Lutianidi)	Lutjanus bohar	Lutiano rosso
	Lutjanidae (Lutianidi)	Lutjanus sebae	Lutiano imperiale

Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione
	Lutjanidae (Lutianidi)	Lutjanus malabaricus	Lutiano imperiale
	Hemulidae (Emulidi)	Plectorhinchus mediterraneus	Pesce burro
	Lethrinidae (Letrinidi)	Gymnocranius robinsoni	Pesce imperatore
	Lethrinidae (Letrinidi)	Lethrinus spp	Pesce imperatore
	Scaridae (Scaridi)	Hipposcarus spp	Pesce pappagallo
	Scaridae (Scaridi)	Scarus spp	Pesce pappagallo
Siganoida (Siganoidei)	Siganidae (Siganidi)	Siganus spp	Sigano
Tetraodontiformes (Tetraodontiformi)	Balistidae (Balistidi)	Balistes carolinensis	Pesce balestra

(*) I suindicati prodotti sono già riportati, nell'ordine, con il solo nome italiano di «Cernia», con i numeri 123, 124, 125, 126 della nomenclatura allegata allo stesso decreto ministeriale 15 luglio 1983, e con i numeri 129, 130, 131, 132 della nomenclatura allegata al testo aggiornato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 19 dicembre 1987 del decreto ministeriale 15 luglio 1983.

89A1087

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 febbraio 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° marzo 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° marzo 1989, al prezzo di emissione di L. 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° settembre 1989, è pari al 6,25 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo, e nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b).*

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c).*

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° settembre e al 1° marzo di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1989 e l'ultima il 1° marzo 1994.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1994 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° marzo 1989 e termineranno il giorno 3 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore aall importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Minitero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito nonché degli operatori ammessi a

partecipare alle aste dei BOT, ai sensi del decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. La Banca d'Italia può inoltre costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 30 marzo 1989.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° MARZO 1989».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° marzo 1989».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo, contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli, e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° MARZO 1989».

Segue l'indicazione del numero della cedola posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1989, valutati in L. 374.985.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1989
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 223

89A1118

DECRETO 24 febbraio 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° agosto 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67;

Visto i decreti ministeriali 27 luglio 1988 e 5 agosto 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1988, concernenti l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11%, di scadenza 1° agosto 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° agosto 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna, numerate dal basso verso l'alto, da quella n. 1 di scadenza 1° febbraio 1989, a quella n. 4 di scadenza 1° agosto 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12639», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11% - di scadenza 1° agosto 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e DD.MM. 27 luglio 1988 e 5 agosto 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° agosto 1988 - Roma, 1° agosto 1988 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 791290 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11%, di scadenza 1° agosto 1990.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio inteno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° agosto 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e DD.MM. 27 luglio 1988 e 5 agosto 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12639», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con la centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11% - 1° agosto 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decretó sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1989
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 46

89A1076

DECRETO 24 febbraio 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° agosto 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n 67;

Visto i decreti ministeriali 27 luglio 1988 e 5 agosto 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1988, concernenti l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° agosto 1992;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° agosto 1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto, e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° febbraio 1989, a quella n. 8 di scadenza 1° agosto 1992.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12640», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11,50% - di scadenza 1° agosto 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e DD.MM. 27 luglio 1988 e 5 agosto 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° agosto 1988 - Roma, 1° agosto 1988 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 791300 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° agosto 1992.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° agosto 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e DD.MM. 27 luglio 1988 e 5 agosto 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12640», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11,50% - 1° agosto 1992».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1989
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 45

89A1077

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 1989.

Pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1988 mediante il quale, rilevata la gravità della situazione del mercato del caffè, è stata data attuazione alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 79 del citato testo unico, in materia di pagamento differito di diritti doganali, limitatamente alle importazioni dell'indicato prodotto;

Constatato il permanere delle negative condizioni che hanno influenzato il mercato del caffè e la sua commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dalla legge citata in premessa, per l'anno solare 1989, potrà essere concessa, relativamente alle importazioni di caffè di cui alle voci 0901.11-00, 0901.12-00, 0901.21-00, 0901.22-00 della tariffa doganale d'uso integrata, escluse quelle effettuate presso la dogana di Trieste, una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni compresi i primi trenta.

La maggiore dilazione comporta il pagamento per il periodo eccedente i primi trenta giorni di un interesse il cui saggio è determinato con apposito decreto ministeriale, ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico citato.

Art. 2.

Coloro i quali, per le importazioni di caffè già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati ammessi al pagamento differito dei diritti doganali per trenta giorni e che siano interessati ad ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente art. 1, devono produrre apposita istanza ai ricevitori doganali presso i quali risultano accesi i loro conti di debito.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
FANFANI

Il Ministro del tesoro
AMATO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può, in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

— Il D.M. 19 luglio 1988, concernente lo stesso argomento del presente decreto, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 10 agosto 1988.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale si veda nelle note alle premesse.

89A1136

DECRETO 21 febbraio 1989.

Saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27 10, 27 11 e 27 12 della vigente tariffa dei dazi doganali non può essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni;

Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 gennaio 1989;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio di interesse applicabile dal 28 gennaio 1989 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27 10, 27 11 e 27 12 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, è stabilito nella misura dell'11,217 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1989

Il Ministro: COLOMBO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 688/1982 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali) è il seguente:

«Art. 12. — Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, ed il pagamento dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non possono essere dilazionati per un periodo superiore a quindici giorni.

Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non può comunque superare i quindici giorni, fermo restando che, in caso di cumulo con il pagamento differito di cui al comma precedente, la dilazione totale non può superare i ventitre giorni.

Per la dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».

— Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può, in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

Nota al dispositivo:

Per il testo dell'intero art. 12 del D.L. n. 688/1982 si veda nelle note alle premesse.

89A1137

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 30 settembre 1988.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino del Porto Grande e altre aree di Siracusa.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 22 luglio 1987, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico il bacino del Porto Grande di Siracusa e la parte del territorio, compresa nell'arco costiero, che dal Castello Maniace giunge sino a Punta della Mola, e che risulta delimitato secondo la descrizione che segue:

il vincolo ha inizio dall'estremità sud del Castello Maniace, e seguendo la linea di costa, delimita ad ovest l'Ortigia fino al ponte del corso Umberto, quindi prosegue per il tratto di corso Umberto fino al fronte dei fabbricati su Riva della Darsena. Da qui corre lungo il fronte dei fabbricati di largo IV Novembre e, poi, di via Rodi e via Bengasi, sino a piegare per via Molo e, proseguendo per tale via, lungo il fronte nord dei fabbricati sino all'innesto con via Elorina ed, immettendosi su quest'ultima, percorre la via Elorina e, in prosecuzione di questa, arriva all'area dell'aviazione militare da dove riparte seguendo il limite a valle della nuova strada di P.R.G. fino al vecchio ponte sul fiume Anapo. Da qui si immette sulla strada statale 115 fino al punto dell'innesto di via Sacramento con la stessa strada statale 115 e piega verso sud-est correndo lungo la linea ideale che congiunge quest'ultimo punto con il punto d'incrocio tra la strada provinciale n. 104 con la strada provinciale n. 58. Prosegue, quindi, per la strada provinciale n. 58 per circa 2 km dell'attuale tracciato e per altri 350 m circa su tracciato di variante previsto dal piano regolatore generale fino al quadrivio da realizzarsi, all'incirca sulla quota 20,69;

da tale punto, piegando verso nord-est, prosegue lungo la linea ideale che congiunge ques'ultimo col punto in cui è ubicata l'edicola della Madonnina su via Isola, e da qui imbocca la strada che conduce alla Punta della Mola sino a raggiungerla nel punto di inizio del tratto di litorale sud. Dopo aver percorso tale tratto di litorale, segue, in ultimo, la linea ideale che congiunge Punta Mola con l'estremità sud del Castello Maniace;

Accertato che il predetto verbale del 22 luglio 1987 è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Siracusa e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo di tempo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Considerato che l'area di vincolo, rappresenta un unico contesto di incomparabile bellezza, d'altronde dimostrato dal fatto che storicamente esso è luogo di ispirazione di artisti e poeti come dimostrano innumerevoli prodotti della creatività artistica, quali stampe, opere pittoriche e letterarie;

Rilevato il carattere di bellezza naturale a cui fa esplicito riferimento la legge n. 1497/39, anche perché ciascun punto dell'arco costiero è contemporaneamente belvedere e panorama del punto opposto;

Constatato che lungo la costa, che dal Castello Maniace va sino alla Punta della Mola, si gode lo spettacolo affascinante di Ortigia, dello stesso Castello maniace, dello scosceso Plemmirio, e da lì la foce dei fiumi Ciane ed Anapo e l'area delle Saline di Siracusa, il tutto dominato, sullo sfondo, dall'altopiano dell'Epipoli su cui si erge la fortezza del Castello Eurialo con la cinta delle mura dionigiane;

Considerato che lo spettacolo di mare costituente l'insenatura portuale; oltre ad essere ricordato nelle fonti scritte, da Tucidide a Diodoro a Cicerone, è stato teatro di avvenimenti di fondamentale importanza per la storia della Sicilia antica, un esempio fra tutti la battaglia fra la flotta siracusana e quella ateniese; tutto ciò, unitamente ai valori estetici e panoramici, fa di questo bacino naturale un insieme unico al mondo;

Rilevato che l'intero arco del porto e coronato da monumenti di eccezionale valore storico-artistico ed archeologico; infatti partendo dal Castello Maniace e proseguendo in senso anti orario si elencano l'Isola di Ortigia, gia tutelata da apposito provvedimento, il Ginnasio Romano sulla via Elorina, il Tempio di Zeus sulla collina della Polichne, per concludersi sul promontorio del Plemmirio con la sua necropoli e il cosidetto monumento circolare omonimo, anch'essi sottoposti a formale vincolo monumentale;

Rilevato che al centro dell'arco del porto si attesta la riserva naturalistica del Ciane e delle Saline in uno dei punti più suggestivi dell'arco portuale;

Considerato che il Porto Grande nonché la fascia litoranea circostante e lo specchio d'acqua antistante non possono non far parte di un unico complesso costituito da pregnanze paesaggistico-naturalistico e storiche, visto, per i motivi sopra esposti, che i confini di così suggestiva insenatura sono puntellati di importanti peculiarità paesaggistico-storiche che la natura ha espresso donargli e l'uomo, nel corso degli anni, ha mirabilmente partecipato ad arricchire con la propria storia;

Considerato, altresì, che ciascuno dei monumenti citati e dei luoghi elencati è reciprocamente punto di ossereazione e scenario del punto opposto e che l'elemento aggregante dell'insieme è proprio il Porto Grande di Siracusa, la cui percepibilità da ciascun punto di osservazione è essenziale per il mantenimento del rapporto di interdipendenza visiva a garanzia della conservazione di uno dei principali connotati di riconoscibilità della topografia storica di Siracusa;

Constatato che, ad eccezione della zona vincolata con l'istituzione della riserva naturale delle saline, la restante parte dell'arco costiero non è sufficientemente tutelata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che prevede il vincolo solo per una fascia profonda 300 m, mentre si riconosce che le aree antropizzate nel settore sud dell'insenatura, per le caratteristiche plano-volumetriche, per le altezze raggiunte dagli edifici e per la densità urbanistica, non superano quel limite di tollerabilità compatibile con la tutela paesistica del Porto Grande, essendo, tra l'altro, ancora leggibile il rapporto fra ambiente naturale ed edificato;

Constatato, in ultimo, che la parte più degradata, costituita dal tratto di litorale che va dal Molo S. Antonio alla foce dell'Anapo e del Ciane, per la presenza in esso di un quartiere urbano in stato di semi-abbandono, non è tuttavia in una condizione di irreversibilità, in quanto opportuni interventi di riqualificazione e trasformazione, sempre da gestire con la massima attenzione alla valutazione di ogni impatto ambientale, potrebbero ripristinare adeguati valori di decoro;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico il bacino del Porto Grande di Siracusa e la parte del territorio, compresa nell'arco costiero, che dal Castello Maniace giunge sino a Punta della Mola, in conformità della proposta del 22 luglio 1987 della commissione provinciale di Siracusa per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Vista la nota n. 25502 del 25 luglio 1988, con la quale l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in virtù del D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70, ha manifestato il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'imposizione del vincolo stesso;

Vista la nota n. 76689 del 24 giugno 1988, con la quale l'assessorato regionale del turismo, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 13 della legge n. 1497/1939 sopra richiamata, esprime parere favorevole all'imposizione del vincolo di cui trattasi;

Rilevato che, entro i termini di cui alla legge n. 1497/39, non è stata prodotta alcuna opposizione alla sopracitata proposta di vincolo della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa;

Rilevato ancora che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, il bacino del Porto Grande di Siracusa e la parte del territorio compreso nell'arco costiero che dal Castello Maniace giunge sino a Punta della Mola, meglio sopra descritti e delimitati in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, sono dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1457.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto, nella seduta del 22 luglio 1987, dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del regio decreto n. 1357 del 1940, sopra citati. Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Siracusa, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Siracusa, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra indicata all'albo del comune di Siracusa.

Palermo, addì 30 settembre 1988

L'assessore: GENTILE

ALLEGATO

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI SIRACUSA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa. Verbale del 22 luglio 1987, n. 1

L'anno 1987, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 9,30, si è riunita in prima convocazione, nei locali della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, sita in piazza Duomo n. 14, la commissione provinciale per la protezione per le bellezze naturali e panoramiche di Siracusa.

(*Omissis*).

Il presidente, accertata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta ed invita la commissione a passare all'esame dell'ordine del giorno che prevede la trattazione della proposta di vincolo panoramico del Porto Grande di Siracusa (specchio d'acqua ed arco costiero dal Castello Maniace alla Punta della Mola).

Il presidente fa presente che scopo della riunione è la verifica collegiale circa la sussistenza delle condizioni volute dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la sottoposizione a tutela dello specchio d'acqua costituente il Porto Grande di Siracusa e il suo immediato entroterra ed in quali limiti.

Introducendo l'argomento il presidente informa la commissione che il problema della tutela del Porto Grande di Siracusa è di viva attualità essendo ancora in atto un diffuso dibattito a livello di forze politiche, sindacali e di associazioni culturali circa la destinazione e l'assetto che dovrà assumere il porto stesso, anche in relazione al progetto di attuazione di infrastrutture per il potenziamento del porto commerciale, approntato dal genio civile opere marittime di Palermo.

In prima analisi la commissione riconosce all'ambito territoriale preso in esame (i cui esatti limiti, visualizzati in apposita corografia in scala 1:25.000, saranno più oltre descritti) il carattere di bellezza naturale a cui fa esplicito riferimento la legge 29 giugno 1939, già richiamata, anche perché ciascun punto dell'arco costiero è contemporaneamente belvedere e panorama del punto opposto: da qui si gode lo spettacolo affascinante di Ortigia, del Castello Maniace, dello scosceso Plemmirio, e da lì, seguendo la linea di costa, la foce dei fiumi Ciane ed Anapo e l'area delle saline di Siracusa, il tutto dominato, sullo sfondo, dall'altopiano dell'Epipoli su cui si erge la fortezza del Castello Eurialo con la cinta delle mura dionigiane.

Che tutto ciò rappresenti un unico contesto di incomparabile bellezza, è dimostrato dal fatto che storicamente esso è luogo di ispirazione di artisti e poeti come dimostrano innumerevoli prodotti della creatività artistica quali stampe, opere pittoriche e letterarie.

Non soltanto per i valori paesaggistici intrinseci il contesto in argomento è apprezzabile, quanto perché ogni singolo punto di esso è, di per sé, un documento di storia e/o un monumento di valore artistico di eccezionale valore:

a) lo specchio di mare costituente l'insenatura portuale, oltre ad essere ricordato nelle fonti scritte da Tucidide a Diodoro a Cicerone, è stato teatro di avvenimenti e fondamentale importanza per la storia della Sicilia antica: si ricorda a titolo di esempio la battaglia fra la flotta siracusana e quella ateniese descritta in modo saltante dal racconto storico; a prescindere dai valori estetici e panoramici il ruolo svolto storicamente da tale bacino naturale, sarebbe già meritevole di tutela;

b) partendo da Castello Maniace e proseguendo in senso anti orario l'intero arco del porto è coronato da monumenti di eccezionale valore storico-artistico ed archeologico. Si elencano infatti l'isola di Ortigia tutelata nella sua globalità da apposito provvedimento, il

ginnasio romano sulla via Elorina, il Tempio di Zèus sulla collina della Polichne per concludersi sul promontorio del Plemmirio con la sua necropoli e il cosidetto monumento circolare omonimo, anch'essi sottoposti a formale vincolo ai sensi della citata legge n. 1089;

c) al centro dell'arco del porto si attesta la riserva naturalistica del Ciane e delle saline in uno dei punti più suggestivi dell'arco portuale.

Ribadisce la commissione che ciascuno dei monumenti citati e dei luoghi elencati è reciprocamente punto di osservazione e scenario del punto opposto e che l'elemento aggregante dell'insieme è proprio il Porto Grande di Siracusa la cui percepibilità da ciascun punto di osservazione è essenziale per il mantenimento del rapporto di interdipendenza visiva a garanzia della conservazione di uno dei principali connotati di riconoscibilità della topografia storica di Siracusa.

(*Omissis*).

la commissione all'unanimità

Delibera:

Di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Siracusa, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la parte di territorio comprendente il bacino del Porto Grande di Siracusa, ricadente all'interno del perimetro visualizzato nell'allegato foglio della carta d'Italia dello I.G.M. n. 274 II S.O. in scala 2:25.000, che fa parte integrante del presente verbale, di cui qui di seguito, in dettaglio si descrive lo svolgimento:

linea di costa che dall'estremità sud del Castello Maniace delimita ad ovest l'Ortigia fino al punto del corso Umberto; tratto del corso Umberto fino al fronte dei fabbricati su Riva della Darsena; fronte dei fabbricati sul Largo IV Novembre; idem su via Rodi e via Bengasi; id. fronte fabbricati nord via del Molo; via Elorina; limite a valle della nuova strada di P.R.G. in prosecuzione della via Elorina a partire dall'area dell'Aviazione Militare fino al vecchio ponte sul fiume Anapo; strada statale 115 fino al punto d'innesto di via Sacramento sulla strada statale 115; linea ideale che da quel punto congiunge il punto d'incrocio delle strade provinciali numeri 58 e 104; strada provinciale n. 58 per 2 km circa dell'attuale tracciato e per circa 350 mt. su tracciato di variante previsto dal P.R.G. fino al quadrivio da realizzarsi, all'incirca sulla quota 20,69; linea ideale che congiunge tale punto con quello in cui è ubicata l'edicola della Madonnina su via Isola; strada che da tale punto conduce alla Punta della Mola; tratto di litorale sud di Punta della Mola; linea ideale che congiunge la Punta della Mola con l'estremità sud del Castello Maniace.

(*Omissis*).

89A1035

DECRETO ASSESSORIALE 7 novembre 1988.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località «La Muculufa», in Butera.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale n. 4 redatto nella seduta del 28 settembre 1987, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la località «La Muculufa», che ricade nel territorio comunale di Butera e che risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«dalla confluenza del vallone Valentino, nel fiume Salso (tra il piano Valentino e isola Finnuta), si segue il fiume Salso verso valle fino ad incontrare, sulla riva sinistra, il torrente della Pietrosa; si prosegue risalendo il detto torrente fino al ponte (quota 160) della strada di collegamento tra le provinciali Licata-Ravanusa e Licata-Riesi; dal ponte si prosegue in linea retta fino all'origine del torrente Brigadieri, nel verso della corrente (verso nord), fino alla confluenza con il vallone Valentino; si procede lungo il letto del vallone Valentino fino alla confluenza di questo nel fiume Salso, chiudendo così il perimetro dell'area»;

Accertato che il predetto verbale del 28 settembre 1987 è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Butera e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo di tempo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Premesso che la zona de «La Muculufa» non è sufficientemente tutelata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che prevede il vincolo dei fiumi e dei torrenti, che delimitano l'area in oggetto e della fascia profonda 150 metri a partire dalle loro sponde;

Considerato che «La Muculufa», una collina sulla riva sinistra della bassa valle del Salso, che sale dolcemente fino ai 200 metri per poi impennarsi bruscamente e concludersi con una cresta rocciosa e frastagliata che raggiunge quota 355, è una delle formazioni naturali più significative e singolari nel panorama della bassa valle del Salso. Infatti, l'ampia base d'appoggio, ricoperta di cereali, sale pigramente a stringere la potente lama di calcare (disposta in direzione est/ovest) dalle pareti a picco, concludendosi in alto con un andamento incredibilmente tormentato, mentre, verso ovest, uno stretto taglio della formazione calcarea permette il passaggio dal versante settentrionale a quello meridionale della collina;

Ritenuto che la veduta d'insieme de «La Muculufa» attira l'attenzione per la singolarità della sua morfologia, ma, soprattutto, per lo straordinario rapporto diretto con gli altri elementi costituenti il paesaggio, come il monte dei Drasi, sulla riva destra del fiume Salso, o lo stesso fiume che, con pigra giravolta, contorna la base occidentale della collina, o gli ampi panorami degli antichi grani e delle vigne più recenti. In un tale contesto «La Muculufa» è segno peculiare e straordinario dell'imprevedibile estetica della natura;

Constatato che la storia della collina si riassume in una prima frequentazione nell'età del bronzo, con un articolato villaggio della civiltà di Castelluccio con grande necropoli rupestre attestata sul lato meridionale della cresta rocciosa, in un castello musulmano che le cronache ricordano conquistato e distrutto dal conte Ruggero, in una miniera di zolfo aperta, tra le due guerre, sul versante settentrionale ed oggi abbandonata;

Rilevato che, salendo alla collina, gli elementi che ne compongono l'aspetto geo-morfologico-naturalistico offrono sempre uno spettacolo suggestivo e, comunque, vario: ora il pinnacolo di roccia isolato e forato da numerose tombe preistoriche, ora il folto cespuglio della palma nana, ora la piccola foresta preistorica dei finocchi selvatici dagli steli secchi, ora l'improvvisa visione delle pendici della collina coi bei fabbricati rurali e le masserie;

Rilevato, inoltre, che anche le stagioni contribuiscono a rendere varia e suggestiva la percezione de «La Muculufa»: infatti le mattine d'inverno la bruma del fiume ne avvolge e circonda la base e sul cielo di pallido azzurro la cresta rocciosa appare navigare sul mare della nebbia, la verde veste della primavera, con metamorfosi lente, diviene il mantello dorato dei grani di agosto, il brullo terreno d'ottobre, recando la tavolozza di tutte le terre, prelude al nuovo ciclo;

Considerato che lo spettacolo naturale de «La Muculufa» è apprezzabile percorrendo tutte le strade dei due versanti della valle del Salso: le provinciali Licata-Riesi, Licata-Ravanusa, la strada di collegamento fra queste due che attraversa il Salso e percorre le pendici meridionali della collina, la nuova superstrada Licata-Ravanusa che si apre spesso sulla valle del Salso e «La Muculufa», nonché le numerose strade e sentieri che attraversano la collina, come le vicinali Ravanusa-Suor Marchesa, Abbeveratoio-Carnaccino, la stradina che sale alla miniera abbandonata, le mulattiere e i percorsi delle greggi;

Ritenuto, pertanto, che nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico la località «La Muculufa», in conformità della proposta del 28 settembre 1987 della commissione provinciale di Caltanissetta per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Rilevato che, entro i termini di cui alla legge n. 1497/1939, non è stata prodotta alcuna opposizione alla sopracitata proposta di vincolo della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la località «La Muculufa», descritta come sopra e delimitata in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto, nella seduta del 28 settembre 1987, dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del regio decreto n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Butera, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Butera, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra indicata all'albo del comune di Butera.

Palermo, addì 7 novembre 1988

L'assessore: GENTILE

ALLEGATO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Verbale n. 4

L'anno 1987 il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 10,30, nei locali della soprintendenza per i beni culturali di Agrigento si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali di Caltanissetta, debitamente convocata con telegramma prot. n. 11710 a n. 11711 del 2 settembre 1987 e fono n. 11712 del 2 settembre 1987, avente per oggetto il seguente ordine del giorno:

proposta di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per la zona di Muculufa, ricadente nel territorio del comune di Butera e per la zona di monte Formaggio del territorio di Mazzarino.

(Omissis).

La commissione procede alla lettura integrale della relazione tecnica di cui all'ordine del giorno anzidetto qui sotto riportata:

«La Muculufa» è una collina sulla riva sx della bassa valle del Salso. Sale dolcemente fino ai 200 metri per poi impennarsi bruscamente e concludersi con una cresta rocciosa frastagliata che raggiunge quota 355.

Nel panorama della bassa valle del Salso, la Muculufa è una delle formazioni naturali più significative e singolari: l'ampia base d'appoggio, ricoperta di cereali, sale pigramente a stringere la potente lama di calcare (disposta in direzione est/ovest), dalle pareti a picco, che si conclude in alto con un andamento incredibilmente tormentato.

Verso ovest uno stretto taglio della formazione calcarea permette il passaggio dal versante settentrionale a quello meridionale della collina.

La veduta d'insieme de «La Muculufa» attira l'attenzione per la singolarità della sua morfologia: la si coglie in diretto rapporto con monte dei Drasi, sulla riva dx del Salso.

In uno dei tanti stretti che caratterizzano il suo corso finale, è in diretto rapporto col fiume stesso che, con pigre giravolte, ne scontorna la base occidentale, contro gli ampi panorami degli antichi grani e delle vigne recenti, «La Muculufa» è segno peculiare e straordinario dell'imprevedibile estetica della natura.

La storia della collina si riassume in una prima frequentazione nella età del bronzo: un articolato villaggio della civiltà di Castelluccio con grande necropoli rupestre attestata sul lato meridionale della cresta rocciosa; un castello musulmano che le cronache ricordano conquistato e distrutto dal conte Ruggero; una miniera di zolfo aperta, tra le due guerre, sul versante settentrionale ed oggi abbandonata.

Salendo alla collina, tra i grani, lo spettacolo della cresta rocciosa si precisa in minuti particolari: alla vista d'insieme si sostituisce ora il pinnacolo di roccia isolato e forato da numerose tombe preistoriche ora il folto cespuglio della palma nana, ora la piccola foresta preistorica dei finocchi selvatici dagli steli secchi, ora l'improvvisa visione delle pendici della collina coi bei fabbricati rurali e le masserie.

Percorrendo la base della cresta rocciosa lo sguardo spazia verso il fiume e la sua valle apprezzando così per intero l'orografia del luogo.

I vestiti delle stagioni avvolgono la «Muculufa» rappresentandola ogni volta diversa: le mattine d'inverno la bruma del fiume ne avvolge e circonda la base e sul cielo di pallido azzurro la cresta rocciosa appare navigare sul mare della nebbia; la verde veste della primavera con metamorfosi lenta diviene il mantello dorato dei grani d'agosto; il brullo terreno d'ottobre, recando la tavolozza di tutte le terre, prelude al nuovo ciclo.

Lo spettacolo naturale de «La Muculufa» è apprezzabile percorrendo tutte le strade dei due versanti della valle del Salso: le provinciali Licata-Riesi, Licata-Ravanusa, la strada di collegamento fra queste due che attraversa il Salso e percorre le pendici meridionali della collina, la nuova superstrada Licata-Ravanusa che si apre spesso sulla valle del Salso e la «Muculufa»; le numerose strade e sentieri che attraversano la collina: le vicinali Ravanusa-Suor Marchesa Abbeveratoio-Carnaccino, la stradina che sale alla miniera abbandonata, le mulattiere, i percorsi delle greggi.

La commissione fa voti affinché la commissione per le bellezze naturali della provincia di Agrigento prenda in considerazione l'opportunità di vincolare «Lo Spavento», estrema cresta orientale di monte dei Drasi, proprio di fronte alla «Muculufa».

Per le suesposte ragioni, considerati i notevoli valori archeologici che si integrano con il paesaggio, la commissione decide di proporre il vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 secondo la perimetrazione appresso descritta:

«dalla confluenza del vallone Valentino nel fiume Salso (tra il piano Valentino e isola Finnuta) si segue il fiume Salso verso valle fino ad incontrare, sulla riva sinistra, il torrente della Pietrosa; si prosegue risalendo il detto torrente fino al ponte (quota 160) della strada di collegamento tra le provinciali Licata-Ravanusa e Licata-Riesi; dal ponte si prosegue in linea retta fino all'origine del torrente Brigadieci nel verso della corrente (verso nord) fino alla confluenza col vallone Valentino; si procede lungo il letto del vallone Valentino fino alla confluenza di questo nel fiume Salso, chiudendo così il perimetro dell'area».

(Omissis).

89A1036

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre richieste di referendum popolari

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352 si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 marzo 1989 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968 «Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia» limitatamente a: art. 2, limitatamente alle parole «ai sensi del successivo articolo 12»; art. 3, secondo comma «È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge»; articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; art. 11, comma secondo «È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); calandro (Anthus campestris); prispolone (Anthus trivialis); merlo (Turdus merula); 2) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di febbraio: germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); 3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); storno (Sturnus vulgaris); porciglione (Rallus acquaticus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya - fuligula); beccaccino (Capella gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymocryptes minimus); chiurlo (Numenius arquata); pittima minore (Limosa lapponica); pettegola (Tringa totanus); donnola (Mustela nivalis); volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius apricarius); combattente (Philomahus pugnax); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); lepre bianca (Lepus timidus); camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus) cervo (Cervus elaphus hippelaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix); gallo cedrone (Tetrao

urogallus); coturnice (Alectoris graeca); pernice sarda (Alectoris barbara); pernice rossa (Alectoris rufa); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); fringuello (Fringilla coelebs); pispola (Anthus pratensis); peppola (Fringilla montifringilla) frosone (Coccothraustes coccothraustes); strillozzo (Emberiza calandra); colino della Virginia; verdone (Chloris chloris); fanello (Carduelis cannabina); spioncello (Anthus spinoletta); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (Scolopax rusticola): 6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (Galerida cristata); tottavilla (Lullula arborea); allodola (Alauda arvensis); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); 7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.» e comma terzo «Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, ed il comitato di cui all'articolo 4»; articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17; art. 18, comma secondo «Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'art. 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.» e comma quarto «Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.»; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, comma primo, limitatamente alle parole «e dalle attività venatorie», nonché alle parole «al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge» e comma secondo limitatamente alle parole «e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative»; articoli 27 e 28; art. 29, comma secondo «Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti: *a)* abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; *b)* abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici; *c)* dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.», comma terzo «Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il comitato di cui all'articolo 4.», comma quarto «Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.», comma quinto «Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.», comma sesto «Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.» e settimo «È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.»; articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso la sede del comitato promotore, via del Corso, 101, 00186 Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352 si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 marzo 1989 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'art. 842 del codice civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, comma primo «Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.» e comma secondo «Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso la sede del comitato promotore, via del Corso, 101, 00186 Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 marzo 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventisei cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali o equipollenti, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283: "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.", limitatamente al secondo paragrafo del comma *h)* che reca il seguente testo: "Il ministro della sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto autorizzato all'impiego per tali scopi i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo".?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il comitato promotore del referendum, via Montebello, 22, Roma.

89A1140

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987.

Il giorno 10 febbraio 1989 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 22 novembre 1988 n. 531, pubblicata nel supplemento ordinario n. 111 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1988.

In conformità a quanto previsto nel testo dell'accordo, lo stesso è entrato in vigore il 10 febbraio 1989.

89A1092

Nomina del commissario generale per l'Esposizione universale di Siviglia 1992

L'on. dott. Luigi Turchi, con decreto 30 novembre 1988 del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1989, registro n. 4 Esteri, foglio n. 143, è stato nominato commissario generale per l'Esposizione universale di Siviglia 1992, a decorrere dal 1° dicembre 1988.

89A1038

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Si comunica che con provvedimento in data 13 marzo 1989, il presidente del tribunale civile e penale di Torino ha nominato commissario per la formazione dell'albo professionale degli psicologi, il dott. Gregorio Fioravanti, procuratore generale onorario della Corte suprema di cassazione.

Gli aventi diritto all'iscrizione dovranno presentare, entro il 12 maggio 1989, domanda in carta legale presso la presidenza del tribunale di Torino, via Corte d'appello n. 16, previo versamento della tassa di concessione governativa di L. 50.000 comprovando i requisiti di cui all'art. 32 e le condizioni di cui all'art. 7 della legge citata.

Per coloro che invieranno la domanda a mezzo del servizio postale la firma in calce dovrà essere autenticata.

89A1122

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 marzo 1989:

D'Abbicco Alberto notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Acquaviva delle Fonti distretto notarile di Bari, a condizione che adempià alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti, sotto pena di decadenza;

Della Ratta Concetta Adriana, notaio residente nel comune di Molfetta, distretto notarile di Trani, è trasferita nel comune di Toritto, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Giamporcaro Francesco, notaio residente nel comune di Ispica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Quagliarini Cesare, notaio residente nel comune di San Fedele Intelvi, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Como, con l'anzidetta condizione;

Tabacchi Clara, notaio residente nel comune di Torino, è trasferita nel comune di Como, con l'anzidetta condizione;

Brini Francesco, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Missaglia, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Bartoletti Stella, notaio residente nel comune di Perugia, è trasferita nel comune di Certaldo, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Chiarugi Eliana, notaio residente nel comune di Borgo San Lorenzo, distretto notarile di Firenze, è trasferita nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Gunnella Vincenzo, notaio residente nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Teti Andrea, notaio residente nel comune di Catanzaro, è trasferito nel comune di Pontassieve, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Santoro Salvatore, notaio residente nel comune di Mirabella Imbaccari, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Lipari, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Di Bella Mario, notaio in soprannumero nella sede di Vizzini, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Novara di Sicilia, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Dongiacomo Nicola, notaio residente nel comune di Aversa, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Besozzo, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Lainati Mario, notaio residente nel comune di Lonate Pozzolo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Gallarate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Civita Luisa, notaio residente nel comune di Nova Milanese, distretto notarile di Milano, è trasferita nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Lori Luca, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Giussano, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Rossi Franco, notaio residente nel comune di Villadossola, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Gavosto Franco, notaio residente nel comune di Cavaglia, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Magenta, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Mariella Renata, notaio residente nel comune di Torino, è trasferita nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Villa Alberto, notaio residente nel comune di Candia Lomellina, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, distretto di Milano, con l'anzidetta condizione;

Lupo Gabriella, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è trasferita nel comune di Camporeale, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Falco Giovanna, notaio residente del comune di Monterosso Almo, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Ragusa, con l'anzidetta condizione;

Armati Roberto, notaio residente nel comune di Casperia, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Fara in Sabina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Campo Renato, notaio residente nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Santa Marinella, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Greco Renato, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Valmontone, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Pulejo Domenico, notaio residente nel comune di Palmi, è trasferito nel comune di Lonigo, distretto notarile di Vicenza, con l'anzidetta condizione.

89A1103

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di croce al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1988, registro n. 46 Difesa, foglio n. 399, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata sanzionata la croce al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate in favore di Ravasi Giovanni, nato a Spilimbergo (Pordenone) il 24 dicembre 1919, granatiere dell'VIII plotone anticarro-fronte Passo Toselli, con la seguente motivazione: «Staffetta di un comando di fronte, durante aspri combattimenti, con slancio consapevole e sprezzo del pericolo, attraversava più volte zone violentemente battute da artiglieria e mitragliatrici nemiche, portando ordini agli elementi più avanzati. Si offriva, volontario, per trasporto di feriti gravi, incurante dei bombardamenti aerei e d'artiglieria, prodigandosi anche in questo compito con alto spirito di cameratismo e di sacrificio». — Amba Alagi, 8 maggio 1941.

89A1040

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Venegono, ricadenti nel territorio del comune di Castiglione Olona.

Giusta quanto previsto dall'art. 715/*ter* della legge n. 58 del 4 febbraio 1963, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi presso l'ufficio del comune di Castiglione Olona, della mappa relativa alle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone, ricadenti nel territorio del comune di Castiglione Olona, circostanti l'aeroporto di Venegono.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro della difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto interministeriale n. 130 del 16 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 del 21 giugno 1985.

89A1041

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. Exodus 77, in Roma

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1989 il rag. Nicola De Benedictis è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. Exodus 77, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 1° marzo 1985, in sostituzione dell'avv. Stefano Palombi, che ha rinunciato all'incarico.

89A1093

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 103.819.284, dovuto dalla casa di cura Villa delle Querce di Nemi, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Roma è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 24.121.600, dovuto dalla ditta Giacomelli Giuseppe, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 50.032.000, dovuto dalla S.a.s. Tipografia G. Cencetti, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 101.186.000, dovuto dagli eredi della ditta Vincenzo Eliseo,ora S.a.s. Autoservizi Eliseo, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Salerno è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 93.397.000, dovuto dalla S.r.l. CO.L.T.A., con sede in Bitonto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 79.938.420, dovuto dalla S.r.l. ITM-Orion, in Castellammare di Stabia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 63.991.016, dovuto dalla S.p.a. Legatoria Cangrande, in Verona, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Verona è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 69.768.000, dovuto dal comune di Ginestra degli Schiavoni, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Benevento è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 34.534.000, dovuto dalla ditta Pettenon Maria di Castelfranco Veneto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 137.329.000, dovuto dalla S.r.l. Ispa, con sede in Chieri, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Torino è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 685.818.000, dovuto dalla S.r.l. La Sicurezza di Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 118.491.000, dovuto dalla ditta Tatta Oddino di Formia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Latina è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

89A1042

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 57.789.000, dovuto dalla ditta Di Lillo Nicola, con sede in Modugno, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 1.555.485.000, dovuto dalla S.r.l. Policlinico Villa Irma, con sede in Roma, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 123.326.000, dovuto dalla S.d.f. Mele Nicola e Tommaso, ora S.r.l. Nuova trasporti meridionali, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 88.629.000, dovuto dal comune di Quindici, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di sei mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Avellino nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 111.870.666, dovuto dal sig. Munnia Guerino di Pino Torinese, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Torino nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 484.193.332, dovuto dalla S.r.l. Fratelli Bobbi è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Piacenza nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 902.297.000, dovuto dalla ditta Persia Francesco di Bitonto, è stata sospensa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 211.883.000, dovuto dalla S.p.a. Fincrital ora S.p.a I.C.E.P., in Roma, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989, la riscossione del carico tributario di L. 217.099.000, dovuto dalla S.p.a. Teatro Eliseo di Roma, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A1043

MINISTERO DEL TESORO

N. 49

Corso dei cambi del 10 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1363,950	1363,950	1363,95	1363,950	1363,950	1363,95	1363,500	1363,950	1363,950	1363,95
Marco germanico	734,100	734,100	734,50	734,100	734,100	734,10	734,140	734,100	734,100	734,10
Franco francese	216,400	216,400	216,75	216,400	216,400	216,40	216,420	216,400	216,400	216,40
Fiorino olandese	650,690	650,690	651 —	650,690	650,690	650,69	650,710	650,690	650,690	650,69
Franco belga	35,049	35,049	35,05	35,049	35,049	35,04	35,048	35,049	35,049	35,04
Lira sterlina	2349,300	2349,300	2351 —	2349,300	2349,300	2349,30	2349,250	2349,300	2349,300	2349,30
Lira irlandese	1961,300	1961,300	1961 —	1961,300	1961,300	1961,30	1961,750	1961,300	1961,300	—
Corona danese	188,290	188,290	188,40	188,290	188,290	188,29	188,360	188,290	188,290	188,29
Dracma	8,727	8,727	8,73	8,727	—	—	8,728	8,727	8,727	—
E.C.U.	1527 —	1527 —	1527,25	1527 —	1527 —	1527 —	1527,200	1527 —	1527 —	1527 —
Dollaro canadese	1139,200	1139,200	1140 —	1139,200	1139,200	1139,20	1138,500	1139,200	1139,200	1139,20
Yen giapponese	10,566	10,566	10,56	10,566	10,566	10,56	10,567	10,566	10,566	10,56
Franco svizzero	859,520	859,520	860 —	859,520	859,520	859,52	860 —	859,520	859,520	859,52
Scellino austriaco	104,370	104,370	104,40	104,370	104,370	104,37	104,368	104,370	104,370	104,37
Corona norvegese	201,570	201,570	201,70	201,570	201,570	201,57	201,580	201,570	201,570	201,62
Corona svedese	214,640	214,640	214,60	214,640	214,640	214,64	214,610	214,640	214,640	214,64
FIM	314,550	314,550	314,75	314,550	314,550	314,55	314,900	314,550	314,550	—
Escudo portoghese	8,905	8,905	8,90	8,905	8,905	8,90	8,910	8,905	8,905	8,90
Peseta spagnola	11,787	11,787	11,81	11,787	11,787	11,78	11,790	11,787	11,787	11,78
Dollaro australiano	1125,700	1125,700	1122 —	1125,700	1125,700	1125,70	1122,500	1125,700	1125,700	1125,70

Media dei titoli del 10 marzo 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,850
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,925
» » » 22- 6-1987/91	86,975
» » » 18- 3-1987/94	72,350
» » » 21- 4-1987/94	72,200
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	98,550
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,550
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,875
» » » TR 2,5% 1983/93	99,450
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,350
» » » » 16- 8-1985/90	99,350
» » » » 18- 9-1985/90	99,100
» » » » 18-10-1985/90	98,800
» » » » 1-11-1983/90	100,675
» » » » 18-11-1985/90	99,075
» » » » 1-12-1983/90	100,850
» » » » 18-12-1985/90	99,125

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	100,850
» » » »	17- 1-1986/91	99,050
» » » »	1- 2-1984/91	100,650
» » » »	18- 2-1986/91	99,175
» » » »	1- 3-1984/91	99,875
» » » »	18- 3-1986/91	99,325
» » » »	1- 4-1984/91	99,725
» » » »	1- 5-1984/91	99,825
» » » »	1- 6-1984/91	100,050
» » » »	1- 7-1984/91	99,750
» » » »	1- 8-1984/91	99,575
» » » »	1- 9-1984/91	99,600
» » » »	1-10-1984/91	99,375
» » » »	1-11-1984/91	99,500
» » » »	1-12-1984/91	98,875
» » » »	1- 1-1985/92	98,425
» » » »	1- 2-1985/92	97,450
» » » »	18- 4-1986/92	97,375
» » » »	19- 5-1986/92	95,975
» » » »	20- 7-1987/92	96,850
» » » »	19- 8-1987/92	97,525
» » » »	1-11-1987/92	96,425
» » » »	1-12-1987/92	97,325
» » » »	18- 6-1986/93	94,425
» » » »	17- 7-1986/93	94,575
» » » »	19- 8-1986/93	94,825
» » » »	18- 9-1986/93	94,075
» » » »	20-10-1986/93	94,775
» » » »	19-12-1986/93	96,050
» » » »	18-11-1987/93	96,350
» » » »	1- 1-1988/93	96,250
» » » »	1- 2-1988/93	95,925
» » » »	1- 3-1988/93	95,925
» » » »	1- 4-1988/93	96,150
» » » »	1- 5-1988/93	97,050
» » » »	1- 6-1988/93	97,875
» » » »	1- 7-1988/93	97,625
» » » »	1- 8-1988/93	97,125
» » » »	1-10-1987/94	96,525
» » » »	1- 2-1985/95	95,875
» » » »	1- 3-1985/95	91,200
» » » »	1- 4-1985/95	90,975
» » » »	1- 5-1985/95	91,125
» » » »	1- 6-1985/95	92,000
» » » »	1- 7-1985/95	93,100
» » » »	1- 8-1985/95	93,100
» » » »	1- 9-1985/95	92,675
» » » »	1-10-1985/95	92,500
» » » »	1-11-1985/95	92,475
» » » »	1-12-1985/95	92,800
» » » »	1- 1-1986/96	92,350
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,525
» » » »	1- 2-1986/96	93,300
» » » »	1- 3-1986/96	91,750
» » » »	1- 4-1986/96	91,775
» » » »	1- 5-1986/96	91,850
» » » »	1- 6-1986/96	92,550
» » » »	1- 7-1986/96	92,425
» » » »	1- 8-1986/96	92,225
» » » »	1- 9-1986/96	91,850
» » » »	1-10-1986/96	91,200
» » » »	1-11-1986/96	91,200
» » » »	1-12-1986/96	91,975
» » » »	1- 1-1987/97	91,025
» » » »	1- 2-1987/97	90,825
» » » »	18- 2-1987/97	90,825
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	91,150
» » » »	1- 4-1987/97	90,575
» » » »	1- 5-1987/97	90,925
» » » »	1- 6-1987/97	92,075
» » » »	1- 7-1987/97	92,100
» » » »	1- 8-1987/97	91,875
» » » »	1- 9-1987/97	95,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,00%	1- 4-1989	99,925
» » »	10,50%	1- 5-1989	100 —
» » »	9,25%	1- 1-1990	101,200
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,400
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,450
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,650
» » »	9,15%	1- 3-1990	97,950
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,400
» » »	12,50%	1- 3-1990	98,225
» » »	10,50%	15- 3-1990	97,250
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,250
» » »	10,50%	1- 4-1990	97,850
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,850
» » »	10,50%	15- 4-1990	98 —
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,225
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,225
» » »	10,50%	1- 5-1990	97,850
» » »	10,50%	18- 5-1990	97,825
» » »	9,15%	1- 6-1990	97 —
» » »	10,00%	1- 6-1990	98,550
» » »	10,50%	16- 6-1990	97,850
» » »	9,50%	1- 7-1990	97,725
» » »	10,50%	1- 7-1990	98 —
» » »	11,00%	1- 7-1990	97,600
» » »	9,50%	1- 8-1990	97,600
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,150
» » »	11,00%	1- 8-1990	98 —
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,350
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,800
» » »	9,25%	1-10-1990	96,150
» » »	11,50%	1-10-1990	98,500
» » »	9,25%	1-11-1990	96,500
» » »	9,25%	1-12-1990	96,450
» » »	12,50%	1- 3-1991	103,100
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,100
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,125
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,650
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,925
» » »	9,15%	1- 4-1992	92,900
» » »	11,00%	1- 4-1992	93,550
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,525
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,925
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,950
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,150

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	102,600
» » » »	1983/90	11,50%	103,175
» » » »	1984/91	11,25%	104,475
» » » »	1987/91	8,75%	96,850
» » » »	1984/92	10,50%	105,275
» » » »	1985/93	9,60%	102,825
» » » »	1985/93	9,75%	103,150
» » » »	1985/93	9,00%	100,550
» » » »	1985/93	8,75%	99,275
» » » »	1986/94	8,75%	99,600
» » » »	1986/94	6,90%	91,625
» » » »	1987/94	7,75%	92,900

89M10039

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

N. 50

Corso dei cambi del 13 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1367,250	1367,250	1367 —	1367,250	1367,250	1367,12	1367 —	1367,250	1367,250	—
Marco germanico	733,750	733,750	733,25	733,750	733,750	733,70	733,790	733,750	733,750	—
Franco francese	216,510	216,510	216,60	216,510	216,510	216,51	216,520	216,510	216,510	—
Fiorino olandese	650,270	650,270	650 —	650,270	650,27	650,27	650,270	650,270	650,270	—
Franco belga	35,042	35,042	35,03	35,042	35,042	35,04	35,040	35,042	35,042	—
Lira sterlina	2350,900	2350,900	2350,50	2350,900	2350,900	2350,82	2350,750	2350,900	2350,900	—
Lira irlandese	1961,400	1961,400	1961 —	1961,400	1961,400	1961,10	1960,800	1961,400	1961,400	—
Corona danese	188,240	188,240	188,28	188,240	188,240	188,22	188,210	188,240	188,240	—
Dracma	8,728	8,728	8,73	8,728	8,728	—	8,729	8,728	8,728	—
E.C.U.	1526,850	1526.850	1526,25	1526,850	1526.85	1526,87	1526,900	1526,850	1526,850	—
Dollaro canadese	1141,750	1141,750	1143 —	1141,750	1141,75	1141,72	1141,600	1141,750	1141,750	—
Yen giapponese	10,529	10,529	10,52	10,529	10,529	10,53	10,533	10,529	10,529	—
Franco svizzero	858,550	858,550	859 —	858,550	858,550	858,60	858,650	858,550	858,550	—
Scellino austriaco	104,264	104,264	104,20	104,264	104,264	104,26	104,269	104,264	104,264	—
Corona norvegese	201,600	201,600	201,60	201,600	201,600	201,60	201,600	201,600	201,600	—
Corona svedese	214,590	214,590	214,60	214,590	214,590	214,60	214,600	214,590	214,590	—
FIM	314,630	314,630	314,75	314,630	314,630	314,63	314,810	314,630	314,630	—
Escudo portoghese	8,910	8,910	8,90	8,910	8,910	8,91	8,910	8,910	8,910	—
Peseta spagnola	11,795	11,795	11,815	11,795	11,795	11,79	11,801	11,795	11,795	—
Dollaro australiano	1125,450	1125,450	1125 —	1125,450	1125,45	1122 —	1125,400	1125,450	1125,450	—

Media dei titoli del 13 marzo 1989

Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,850
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,925
» » » 22- 6-1987/91	86,975
» » » 18- 3-1987/94	72,350
» » » 21- 4-1987/94	72,200
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	98,550
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,550
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,875
» » » TR 2,5% 1983/93	89,875
» » » Ind. 15- 7-1985/90	98,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,100
» » » » 18- 9-1985/90	98,800
» » » » 18-10-1985/90	98,600
» » » » 1-11-1983/90	100,500
» » » » 18-11-1985/90	98,900
» » » » 1-12-1983/90	100,650
» » » » 18-12-1985/90	99,175

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 1-1984/91	100,825
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,025
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,625
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,125
»	»	»	»	1- 3-1984/91	99,875
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,200
»	»	»	»	1- 4-1984/91	99,750
»	»	»	»	1- 5-1984/91	99,750
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,100
»	»	»	»	1- 7-1984/91	99,700
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,500
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,550
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,250
»	»	»	»	1-11-1984/91	99,475
»	»	»	»	1-12-1984/91	98,925
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,150
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,200
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,250
»	»	»	»	19- 5-1986/92	95,650
»	»	»	»	20- 7-1987/92	96,725
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,700
»	»	»	»	1-11-1987/92	96,450
»	»	»	»	1-12-1987/92	96,900
»	»	»	»	18- 6-1986/93	94,500
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95 —
»	»	»	»	19- 8-1986/93	94,700
»	»	»	»	18- 9-1986/93	94,150
»	»	»	»	20-10-1986/93	94,900
»	»	»	»	19-12-1986/93	95,975
»	»	»	»	18-11-1987/93	96,300
»	»	»	»	1- 1-1988/93	96,200
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96 —
»	»	»	»	1- 3-1988/93	95,900
»	»	»	»	1- 4-1988/93	96,100
»	»	»	»	1- 5-1988/93	97 —
»	»	»	»	1- 6-1988/93	97,800
»	»	»	»	1- 7-1988/93	97,750
»	»	»	»	1- 8-1988/93	96,100
»	»	»	»	1-10-1987/94	96,450
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,450
»	»	»	»	1- 3-1985/95	91,050
»	»	»	»	1- 4-1985/95	90,850
»	»	»	»	1- 5-1985/95	91,075
»	»	»	»	1- 6-1985/95	91,900
»	»	»	»	1- 7-1985/95	92,950
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,150
»	»	»	»	1- 9-1985/95	92,850
»	»	»	»	1-10-1985/95	92,400
»	»	»	»	1-11-1985/95	92,400
»	»	»	»	1-12-1985/95	92,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96	92,150
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,425
»	»	»	»	1- 2-1986/96	92,950
»	»	»	»	1- 3-1986/96	91,300
»	»	»	»	1- 4-1986/96	91,650
»	»	»	»	1- 5-1986/96	91,500
»	»	»	»	1- 6-1986/96	92,575
»	»	»	»	1- 7-1986/96	92,325
»	»	»	»	1- 8-1986/96	92,250
»	»	»	»	1- 9-1986/96	91,750
»	»	»	»	1-10-1986/96	91,350
»	»	»	»	1-11-1986/96	91,300
»	»	»	»	1-12-1986/96	91,775
»	»	»	»	1- 1-1987/97	91,100
»	»	»	»	1- 2-1987/97	90,875
»	»	»	»	18- 2-1987/97	90,750
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 3-1987/97	90,950
»	»	»	»	1- 4-1987/97	90,300
»	»	»	»	1- 5-1987/97	91 —
»	»	»	»	1- 6-1987/97	92,025
»	»	»	»	1- 7-1987/97	92,100
»	»	»	»	1- 8-1987/97	91,825
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,200

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,00%	1- 4-1989	99,925
»	»	»	10,50%	1- 5-1989	100 —
»	»	»	9,25%	1- 1-1990	98,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	101,300
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	97,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,300
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	96,500
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	101,400
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,175
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	97,250
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	97,900
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,675
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	97,950
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	97,200
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	99,150
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	97,775
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	97,400
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	97,100
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	98,400
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	97,775
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	97,500
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	97,775
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	97,650
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	97,400
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,050
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	97,850
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	96,950
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,725
»	»	»	9,25%	1-10-1990	96,075
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,150
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,025
»	»	»	9,25%	1-12-1990	96,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,850
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,200
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,250
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,800
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,400
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	92,900
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	93,600
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,575
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	94,625
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	93,875
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,250
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,075
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,250

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89	13%	102,150
»	»	»	»	1983/90	11,50%	103,550
»	»	»	»	1984/91	11,25%	103,850
»	»	»	»	1987/91	8,75%	96,550
»	»	»	»	1984/92	10,50%	102,500
»	»	»	»	1985/93	9,60%	102,600
»	»	»	»	1985/93	9,75%	99,250
»	»	»	»	1985/93	9,00%	97 850
»	»	»	»	1985/93	8,75%	99,300
»	»	»	»	1986/94	8,75%	96,350
»	»	»	»	1986/94	6,90%	91,600
»	»	»	»	1987/94	7,75%	92,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M13039

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 20543/2° Sett. del 15 dicembre 1987, l'Università degli studi di Ferrara, è stata autorizzata ad accettare dal CONI - Federazione italiana di atletica leggera di Roma, la donazione consistente nella somma di L. 10.000.000 da destinare al centro di studi biochimici.

89A1107

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1834/1° Sett. del 3 dicembre 1987, l'Università degli studi di Modena, è stata autorizzata ad accettare dal Banco S. Geminiano e S. Prospero e dalla Banca popolare dell'Emilia, le donazioni consistenti nella somma di L. 1.000.000 ciascuno a favore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1973/1° Sett. del 3 dicembre 1987, l'Università degli studi di Modena, è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

la somma di L. 3.000.000 dall'ing. Enzo Ferrari a favore dell'istituto di clinica pediatrica, quale contributo per il proseguimento delle ricerche, in corso presso l'istituto stesso sotto la direzione del prof. Antonio Nalin, in tema di spettroscopia a R.M. nelle malattie muscolari;

la somma di L. 3.000.000 dalla S.p.a. Hoechst Italia sud a favore dell'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica quale contributo per il potenziamento dell'attività didattica e culturale (seminari, corsi, lavori e pubblicazioni) della cattedra di urologia, afferente all'istituto suddetto.

89A1110

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di collaboratore tecnico della quarta qualifica funzionale, riservato a geometri da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Consorsi ed esami» - del 17 marzo 1989 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di collaboratore tecnico in prova della sesta qualifica funzionale, riservato a geometri, da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami - n. 99 del 16 dicembre 1988.

89A1045

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione a confezionare l'acqua minerale «Amerino» in contenitori di vetro da un litro

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 68 del 20 febbraio 1989 la Samit S.p.a., con sede in Acquasparta (Terni), è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Amerino», in comune di Acquasparta nel tipo come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica in contenitori di vetro a perdere della capacità di 100 cl chiusi ermeticamente con capsule a vite di alluminio.

89A1094

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 3 aprile 1989, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio organizzazione, dipartimento C.E.D. del CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1989:

1) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.087 titoli di L. 50.000
» 3.111 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.659.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 279 titoli di L. 50.000
» 979 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 503.450.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 1.305 titoli di L. 50.000
» 1.011 titoli di » 500.000
» 582 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.152.750.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 110 titoli di L. 50.000
» 30 titoli di » 500.000
» 456 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 476.500.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 239 titoli di L. 50.000
» 204 titoli di » 500.000
» 284 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 397.950.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n.	118	titoli di L.	50.000
»	59	titoli di »	500.000
»	143	titoli di »	1.000.000
»	21	titoli di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 283.400.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n.	35	titoli di L.	500.000
»	13	titoli di »	1.000.000
»	25	titoli di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 155.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n.	30	titoli di L.	500.000
»	25	titoli di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 140.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n.	53	titoli di L.	500.000

per il complessivo valore nominale di L. 26.500.000.

2) 5.50% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n.	2.947	titoli di L.	50.000
»	3.319	titoli di »	500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.806.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n.	251	titoli di L.	50.000
»	283	titoli di »	500.000

per il complessivo valore nominale di L. 154.050.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n.	216	titoli di L.	50.000
»	119	titoli di »	500.000
»	298	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 368.300.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n.	858	titoli di L.	50.000
»	469	titoli di »	500.000
»	549	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 826.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n.	32	titoli di L.	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 160.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n.	36	titoli di L.	50.000
»	18	titoli di »	500.000
»	66	titoli di »	1.000.000
»	130	titoli di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 726.800.000.

3) 6% s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n.	360	titoli di L.	50.000
»	276	titoli di »	250.000
»	493	titoli di »	500.000
»	1.334	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.667.500.000.

4) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n.	114	titoli di L.	50.000
»	38	titoli di »	500.000
»	43	titoli di »	1.000.000
»	54	titoli di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 337.700.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n.	197	titoli di L.	50.000
»	256	titoli di »	500.000
»	491	titoli di »	1.000.000
»	175	titoli di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.503.850.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n.	1.708	titoli di L.	50.000
»	1.321	titoli di »	500.000
»	1.276	titoli di »	1.000.000
»	3	titoli di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.036.900.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n.	14	titoli di L.	5.000.000
»	6	titoli di »	10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 130.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

n.	859	titoli di L.	50.000
»	251	titoli di »	500.000
»	275	titoli di »	1.000.000
»	1	titolo di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 448.450.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

n.	1.541	titoli di L.	50.000
»	980	titoli di »	500.000
»	776	titoli di »	1.000.000
»	2	titoli di »	5.000.000
»	1	titolo di »	10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.363.050.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:

n. 232 titoli di L. 50.000
» 241 titoli di » 500.000
» 146 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 278.100.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 588 titoli di L. 50.000
» 518 titoli di » 500.000
» 342 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 630.400.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:

n. 427 titoli di L. 50.000
» 413 titoli di » 500.000
» 427 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 654.850.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 582 titoli di L. 50.000
» 824 titoli di » 500.000
» 621 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.062.100.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 618 titoli di L. 50.000
» 545 titoli di » 500.000
» 315 titoli di » 1.500.000

per il complessivo valore nominale di L. 618.400.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 380 titoli di L. 50.000
» 433 titoli di » 500.000
» 565 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 800.500.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 551 titoli di L. 50.000
» 742 titoli di » 500.000
» 573 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 971.550.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 80 titoli di L. 50.000
» 195 titoli di » 500.000
» 128 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 229.500.000.

5) 7% s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 20 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.700.000.000.

6) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 500.000
» 103 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 106.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 61 titoli di L. 50.000
» 51 titoli di » 500.000
» 374 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 402.550.000.

7) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 357 titoli di L. 50.000
» 247 titoli di » 500.000
» 232 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 373.350.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 36 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 36.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 529 titoli di L. 50.000
» 1.057 titoli di » 500.000
» 995 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.549.950.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 297 titoli di L. 50.000
» 230 titoli di » 500.000
» 379 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 508.850.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 351 titoli di L. 100.000
» 285 titoli di » 500.000
» 363 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 540.600.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 399 titoli di L. 100.000
» 765 titoli di » 500.000
» 1.241 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.663.400.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 215 titoli di L. 100.000
» 445 titoli di » 500.000
» 936 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.180.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 311 titoli di L. 100.000
» 685 titoli di » 500.000
» 1.894 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.267.600.000.

8) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 130 titoli di L. 100.000
» 242 titoli di » 500.000
» 2.523 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.657.000.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 111 titoli di L. 100.000
» 349 titoli di » 500.000
» 4.324 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.509.600.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 500.000
» 188 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 192.500.000.

9) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 43 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 45.200.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 100.000
» 94 titoli di » 500.000
» 1.518 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.567.400.000.

10) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 11 titoli di » 500.000
» 736 titoli di » 1.000.000
» 127 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.376.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 100.000
» 20 titoli di » 500.000
» 3.314 titoli di » 1.000.000
» 480 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.725.200.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 1.748 titoli di » 1.000.000
» 330 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.400.000.000.

11) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 31 titoli di L. 100.000
» 93 titoli di » 500.000
» 1.085 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.134.600.000.

12) 12% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 339 titoli di L. 1.000.000
» 43 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 554.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 728 titoli di L. 1.000.000
» 172 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.588.000.000.

13) 13,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 269 titoli di L. 1.000.000
» 39 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 464.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 654 titoli di L. 1.000.000
» 260 titoli di » 5.000.000
» 168 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.634.000.000.

14) 16,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 70 titoli di L. 1.000.000
» 168 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 910.000.000.

15) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 345 titoli di L. 1.000.000
» 225 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.470.000.000.

16) 17% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 525 titoli di L. 1.000.000
» 945 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.250.000.000.

17) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 317 titoli di L. 1.000.000
» 356 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.097.000.000;

Emissione 1983 seconda tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 1.000.000
» 36 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 198.000.000.

18) 17,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 150 titoli di L. 1.000.000
» 300 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.650.000.000;

Emissione seconda 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 390 titoli di L. 1.000.000
» 715 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.965.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 300 titoli di L. 1.000.000
» 600 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.300.000.000.

19) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 401 titoli di L. 1.000.000
» 309 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.946.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 192 titoli di L. 1.000.000
» 159 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 987.000.000;

Emissione 1983 seconda tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 1.000.000
» 12 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 66.000.000.

20) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 322 titoli di L. 1.000.000
» 131 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 977.000.000.

Totale generale L. 82.564.400.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

89A1095

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*